

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 luglio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 10 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Accursio Miraglia, con sede in Catania
pag. 4

DECRETO 10 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Padre Pio 2001, con sede in Catania
pag. 4

Assessorato dell'economia

DECRETO 7 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 5

DECRETO 7 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 6

DECRETO 10 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 8

DECRETO 10 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 10

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 12 giugno 2013.

Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo registro regionale pag. 11

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 12 giugno 2013.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2013
pag. 18

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 25 marzo 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando terza sottofase - Misura 223 "Primo imboscamento di superfici non agricole" PSR Sicilia 2007/2013 pag. 19

DECRETO 30 aprile 2013.

Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili ed escluse presentate ai sensi della seconda sottofase della misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G" pag. 26

DECRETO 13 giugno 2013.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Nicosia pag. 27

Assessorato della salute

DECRETO 11 giugno 2013.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Polilab società consortile a r.l." con sede operativa nel comune di Palermo pag. 28

DECRETO 18 giugno 2013.

Cancellazione dell'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò", con sede in Paternò, dall'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011. pag. 30

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 giugno 2013.

Approvazione di variante parziale al piano regolatore generale del comune di Messina pag. 31

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da comune di Pachino c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri pag. 33

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri pag. 36

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Spatola Corrado in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola ittica Spatola Francesco & C. c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana e Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana. pag. 39

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Acqua Azzurra S.p.A. c/Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri pag. 42

Presidenza:

Programmazione 2014-2020 dei programmi regionali cofinanziati dalla U.E. Procedura di VAS. Decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni . . . pag. 45

Comunicato relativo all'approvazione del Piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il terzo trimestre 2013. pag. 45

Assessorato delle attività produttive:

Modifica degli allegati al decreto 13 ottobre 2011, concernente il rinnovo del distretto produttivo della pesca industriale - COSVAP. pag. 45

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 45

Assessorato dell'economia:

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e della liquidazione coatta amministrativa del Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo, società cooperativa con sede in Siracusa. pag. 45

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2 pag. 45

Avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1 pag. 46

Avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.3.1 pag. 46

Modifica del decreto 17 maggio 2007, concernente autorizzazione alla ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s., con sede in Palermo, per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi pag. 46

Approvazione del progetto della ditta Palma Dario, con sede in Piazza Armerina, relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti pag. 46

Modifica dell'ordinanza commissariale 4 agosto 2004, concernente approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili proposto dalla ditta Messina Fortunato, con sede in Mazara del Vallo, ed autorizzazione all'esercizio dell'attività pag. 46

Diniego al comune di Raccuja dell'autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione pag. 46

Rinnovo alla società Acque Potabili Siciliane S.p.A. dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Montelepre pag. 46

Autorizzazione alla società Acque potabili siciliane per lo scarico in mare delle acque reflue urbane depurate dall'impianto a servizio del comune di Campofelice di Roccella pag. 47

Diniego alla società Acquanna S.c.p.A. dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione al servizio del comune di Piazza Armerina pag. 47

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Modifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni di Ragusa - settore edilizia pag. 47

Modifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni di Ragusa - settore industria pag. 47

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Approvazione della convenzione relativa al progetto di costituzione di tre linee tranviarie nel comune di Palermo - Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013. pag. 47

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Composizione della cabina di regia regionale per la programmazione degli interventi formativi all'interno dell'asse VII - Capacità istituzionale del PO FSE 2007/2013 pag. 47

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Serra Arcangelo, con sede in Terrasini pag. 47

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di pubblicazione bando pag. 48

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Graduatoria definitiva - II Sottofase - relativa al bando, attivato a valere sulla misura 312, azioni A e D pag. 48

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Graduatoria definitiva della misura 313 A/B pag. 48

Assessorato della salute:

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa pag. 48

Autorizzazione al trasferimento dei locali della società Studio Iannelli Guglielmo s.a.s. di Iannelli Filippo Nicolò & C., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto pag. 48

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Ventura Michele alla società Ambulatorio dentistico associato dei dottori Ventura Michele e Ventura Livio, con sede in Grammichele pag. 48

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Ferdinando Parello alla società Studio oculistico del dott. Ferdinando Parello s.a.s., con sede in Agrigento pag. 48

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Concessione di un finanziamento all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA per la realizzazione di un progetto nel comune di S. Alessio Siculo, a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013 pag. 49

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 49

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti cancellazione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96 pag. 49

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale pag. 49

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale pag. 49

Iscrizione del Capo Murro diving Center, con sede in Siracusa, nell'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo pag. 49

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 27 febbraio 2013.

Nuovo prezzo unico regionale per i lavori pubblici pag. 50

ERRATA CORRIGE

Assessorato della salute

DECRETO 29 aprile 2013.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, valide per l'anno 2013 pag. 50

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 50

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

STATUTI

Statuto del comune di Portopalo di Capo Passero.

Statuto del comune di Mineo. Modifiche.

Statuto del comune di Pollina. Modifiche ed integrazioni.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Accursio Miraglia, con sede in Catania.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla UNCI nei confronti della cooperativa Accursio Miraglia di Catania, che si conclude con la proposta di sostituzione del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 13 marzo 2002, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, in quanto lo stesso non ha consentito l'effettuazione della revisione nonostante solleciti e diffida;

Vista la nota prot. n. 2718 del 15 ottobre 2009 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al liquidatore l'avvio del procedimento di sostituzione dello stesso, e alla quale non sono seguite né osservazioni né controdeduzioni;

Visto il promemoria n. 1237 del 28 aprile 2010, con il quale si richiede alla CRC di esprimere il parere di rito;

Vista la nota n. 44 dell'1 aprile 2011 con la quale la C.R.C. ha deciso di applicare quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 10/91;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività ispettiva da una associazione di rappresentanza del movimento cooperativistico e, pertanto, la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 trova la sua applicazione;

Vista la terna fornita dall'UNCI con nota del dicembre u.s.;

Visto il promemoria prot. n. 12891 del 4 marzo 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stato richiesto all'Assessore il nominativo del professionista cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Lodato Francesco Salvatore;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Il rag. Lodato Francesco Salvatore, nato a Catania il 27 gennaio 1967 e residente a Tremestieri Etneo in via Monti Sicani n. 12, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, commissario liquidatore della cooperativa Accursio Miraglia, con sede in Catania, costituita il 20 aprile 1973, codice fiscale 00704150879, numero REA CT-205475, in sostituzione del liquidatore sig. La Farina Giuseppe, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.25.1476)041

DECRETO 10 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Padre Pio 2001, con sede in Catania.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Padre Pio 2001 di Catania, che si conclude con la proposta di sostituzione del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 21 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, in quanto lo stesso non ha consentito l'effettuazione della revisione nonostante solleciti e diffida;

Vista la nota prot. n. 9577 del 23 maggio 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al liquidatore l'avvio del procedimento di sostituzione dello stesso, e alla quale non sono seguite né osservazioni né controdeduzioni;

Vista la nota n. 26 del 22 febbraio 2012 nella quale la C.R.C. ha deciso di applicare quanto previsto dal 1 comma dell'art. 17 della legge regionale n. 10/91;

Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad attività ispettiva in regime di convenzione e pertanto la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 non trova applicazione;

Visto il promemoria prot. n. 11763 del 25 febbraio 2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stato richiesto all'Assessore il nominativo del professionista cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Caudullo Giuseppe;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Il rag. Caudullo Giuseppe, nato a Catania il 5 aprile 1973 ed ivi residente in via G. Macherione n. 8, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, commissario liquidatore della cooperativa Padre Pio 2001, con sede in Catania, costituita il 26 luglio 2001, codice fiscale 03868660873, numero REA CT-259358, in sostituzione del liquidatore, sig.ra. Conti Filippa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

VANCHERI

(2013.25.1479)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 7 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005 - sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all'istituzione ed alla ripartizione del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo ai sensi dell'articolo 88, comma 6 del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto accordo riguardante

il personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma;

Vista la nota prot. n. 62549 del 24 aprile 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - Servizio 17, comunica le somme da assegnare, per 8 mensilità, per le finalità del citato articolo 88 all'ufficio di Gabinetto dell'Assessore della salute sono pari a complessivi € 84.955,33, per una dotazione di n. 5 funzionari direttivi a ciascuno dei quali è stata attribuita un'indennità annuale di € 15.500,00, di n. 3 istruttori ai quali compete un'indennità annuale di € 12.900,00, e di n. 1 collaboratore cui è stata attribuita un'indennità annuale di € 10.329,00;

Vista la nota prot. n. 25009 del 30 aprile 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo art. 88 comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sul pertinente articolo del capitolo 212016 l'importo comunicato con la richiamata nota prot. n. 62549/2013;

Ritenuto di apportare alla ripartizione in capitoli delle unità di base del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nella ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto dei tetti di spesa previsti dalla circolare n. 5 del 20 marzo 2013:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>	—
di cui al capitolo	
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l'Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la "Batteria di Palazzo d'Orléans", le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l'Ufficio di Roma, e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003 (F.A.M.P.)	—
<i>Articoli</i>	
11. Gabinetto dell'Assessore regionale per la salute + 84.955,33	
14. Somme da ripartire - 84.955,33	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2013.

PISCIOTTA

(2013.25.1462)017

DECRETO 7 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'art. 39 della su menzionata legge regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale vengono indicati i tetti di spesa provvisori, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Visto il regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;

Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);

Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000/2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei Fondi strutturali comunitari;

Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 27 giugno 2009;

Vista la nota n. 17503 del 26 febbraio 2013 con cui il dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato risorse agricole - servizio VI - ha richiesto l'istituzione in bilancio di apposito capitolo di risorse liberate della misura 4.07, da destinare al completamento di interventi a valere sulla misura 4.07 con la dotazione finanziaria di € 596.246,00;

Vista la nota n. 3031 del 15 febbraio 2013 con cui il dipartimento della programmazione autorizza l'iscrizione parziale della somma di € 496.246,00 per il completamento delle operazioni inserite negli allegati III e IV procedendo a riproduzioni di economie del capitolo di spesa della misura 4.07 del P.O.R.;

Vista la nota n. 4760 del 12 marzo 2013 con cui il dipartimento della programmazione autorizza l'ulteriore iscrizione della somma di € 100.000,00 procedendo a riproduzioni di economie del capitolo di spesa della misura 4.07 del P.O.R.;

Considerato che è possibile procedere all'iscrizione della somma di € 596.246,00 su apposito capitolo di nuova istituzione operativo della gestione delle risorse liberate della misura 4.07;

Considerato che il suddetto importo di € 596.246,00 costituisce economia di spesa riscontrabile tra le economie riproducibili del capitolo 542047 operativo della misura 4.07 e che pertanto la copertura finanziaria viene assicurata attraverso il prelievo, per lo stesso importo, dal capitolo di fondo 613905;

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030/2013, le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1030/2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5 del 20 marzo 2013:

DENOMINAZIONE		Variazioni Competenza (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva		- 596.246,00
di cui al capitolo		
613905	Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	- 596.246,00

DENOMINAZIONE		Variazioni Competenza (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale interventi strutturali	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 10.2.2.6.4 - <i>Servizi all'agricoltura</i>		+
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
542065 Interventi per la realizzazione della misura 4.07 "Insediamiento dei giovani agricoltori (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006		+
110109 040201 V		596.246,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2013.

PISCIOTTA

(2013.25.1463)017

DECRETO 10 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità per il 2012";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri, ed in particolare l'articolo 45 del medesimo decreto legislativo con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 recante il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, in data 27 dicembre 2011, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione siciliana avente per oggetto il finanziamento di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia con cui viene concesso alla Regione siciliana per l'esecuzione di detto programma un finanziamento complessivo pari ad € 90.000,00 che sarà erogato in due soluzioni, la prima rata pari ad € 67.500,00 corrispondente al 75 per cento del finanziamento, sarà corrisposta ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori e il saldo pari ad € 22.500,00, nella misura massima del 25 per cento del finanziamento, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2011 con cui si approva, tra gli altri, il suddetto accordo di programma del 27 dicembre 2011 sottoscritto con la Regione Sicilia, facendo gravare l'intera spesa prevista per far fronte al finanziamento dei vari accordi di programma sottoscritti con le Regioni, a valere sulle disponibilità del "Fondo nazionale per le politiche migratorie" per l'anno 2011;

Vista la nota n. 22185 del 16 aprile 2013 del dipartimento lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative - servizio II emigrazione ed immigrazione con cui si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo di € 67.500,00 corrispondente al 75 per cento del finanziamento previsto in favore di questa Regione dal predetto accordo di programma in considerazione che deve procedersi al pagamento delle anticipazioni dei progetti già avviati o in fase di avvio, ammessi a finanziamento con D.D.G. n. 1871/2012 a seguito di avviso pubblico n. 3 del 30 agosto 2012 e atteso che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 6 marzo 2013 ha comunicato di avere effettuato l'ordine di pagamento in favore di questa Regione per il citato importo;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni in termini di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5/2013, in premessa citata;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
<u>ENTRATA</u>		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale lavoro, impiego, orientamento, servizio e attività formative	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 6.3.1.5.2 -	<i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 67.500,00
di cui al capitolo		
3468	(Nuova istituzione)	
	Assegnazioni dello Stato a valere del Fondo nazionale per le politiche sociali e per la gestione dei flussi migratori	+ 67.500,00
	Codici: 011104 - 15 - V	
	D.Lgs. n. 286/1998	
	Legge n. 328/2000, art. 20	
	D.P.R. n. 179/2011	
<u>SPESA</u>		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 6.3.1.3.1 -	<i>Emigrazione ed immigrazione</i>	+ 67.500,00
di cui al capitolo		
313718	Spese per l'attuazione degli accordi di programma che prevedono il finanziamento di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia	+ 67.500,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

PISCIOTTA

(2013.25.1460)017

DECRETO 10 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità per il 2012";

Visto l'art. 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione ed istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del "Fondo per l'occupazione";

Visto l'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 novembre 1928, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il "Fondo sociale per l'occupazione e formazione", già Fondo per l'occupazione" di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - n. 481/Segr. del 25 giugno 2012, con cui vengono ripartite le risorse residue di cui alle citate leggi n. 236/1993, articolo 1, comma 7 e n. 2/2009, da destinare all'azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012-2014, come sistema incentivante per l'occupazione sotto forma di contributi, quali bonus assunzionali, alle imprese ed in particolare, vengono assegnate per tale finalità alla Regione siciliana risorse pari a 3.000.000,00 di euro;

Vista la nota prot. n. 17282 del 25 marzo 2013, con cui il dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative - servizio VIII - chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, delle risorse pari a 3.000 migliaia di euro relative all'azione di sistema Welfare to Work, di cui al citato decreto ministeriale n. 481/2012;

Vista la nota prot. n. 19768 del 4 aprile 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota n. 17282/2013;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni in termini di competenza, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 5/2013, in premessa citata;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servizio e attività formative	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 6.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 3.000.000,00

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui al capitolo 3517	(Nuova istituzione) Assegnazioni dello Stato da destinare al sistema incentivante in favore delle imprese sotto forma di bonus assunzionali per la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo Codici: 011104 - 15 - V Legge n. 236/1993, art. 1	+ 3.000.000,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	3 - Dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 6.3.1.3.2 - di cui al capitolo 314124	Sostegno all'occupazione Incentivi in favore delle imprese sotto forma di bonus assunzionali per la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo	+ 3.000.000,00 + 3.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2013.

PISCIOTTA

(2013.25.1461)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 giugno 2013.

Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo registro regionale.

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Visto il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che detta "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", rimodulato con D.P.Reg. n. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Visto il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011 del dipartimento regionale dell'energia - disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Visto il D.D.G. n. 71 dell'1 marzo 2012 del dipartimento regionale dell'energia - disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati assegnati ad ogni singola Regione gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di potenza incentivabile;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stato ridefinito il sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas) e gli obiettivi di potenza incentivabile;

Visto il regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, emanato con D.P.Reg. Sic. del 18 luglio 2012, n. 48;

Vista la determina del dirigente generale del dipartimento dell'energia di approvazione del protocollo operativo per le verifiche e i controlli sugli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili autorizzati dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;

Considerato che la quantificazione dei consumi energetici della Regione passa dallo scambio di informazioni tra soggetti pubblici e privati che abbiano sul territorio regionale ruoli di produzione, dispacciamento, distribuzione e consumo di energia;

Ritenuto necessario che la Regione si doti di strumenti di monitoraggio per avere il quadro aggiornato circa la diffusione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, attraverso l'istituzione di un registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili;

Ritenuto di dover fornire il quadro completo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia esistente sia in fase autorizzativa, al fine del monitoraggio dello stato di diffusione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) sul territorio regionale;

Ritenuto che il suddetto sistema di monitoraggio sia strumento prioritario per la pianificazione energetica al fine dell'individuazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing;

Ritenuto di dover acquisire i dati provenienti dagli enti locali, elemento base dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) di cui al patto dei sindaci, al fine di orientare le azioni della Regione per il sostegno al risparmio energetico, all'aumento dell'energia da fonte rinnovabile e alla diminuzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera;

Ritenuto che la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, attraverso anche lo scambio di dati riguardanti la produzione ed il consumo di energia, possa essere la base per costituire una piattaforma di studio e ricerca volta all'implementazione del sistema di pianificazione energetica della Regione;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Il presente decreto introduce strumenti ed azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti

rinnovabili di energia, definiti nel decreto ministeriale 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (c.d. decreto burden sharing).

Art. 2

Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti di produzione di energia (termica e/o elettrica) da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale e ai soggetti concessionari e titolari degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

Art. 3

Registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili

È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia, il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione.

Art. 4

Autodichiarazione

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile sono tenuti, entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, a provvedere all'iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato A al presente decreto.

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile già in esercizio sono tenuti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a provvedere all'iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili, inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato A al presente decreto.

I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati ai sensi del D.lgs n. 387/03 e del D.P.Reg. del 18 luglio 2012, n. 48, con potenza superiore ai 200kW, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno l'energia prodotta l'anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato B al presente decreto.

I soggetti concessionari o responsabili degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno il quantitativo venduto l'anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato C al presente decreto.

Art. 5

Enti locali

Gli enti locali sono tenuti a comunicare, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, e successivamente con cadenza trimestrale, i dati relativi agli impianti autorizzati, mediante compilazione della scheda di cui all'allegato D al presente decreto.

Ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali e di una corretta azione di pianificazione, gli enti locali si impegnano a comunicare i dati energetici in loro possesso e gli eventuali piani d'azione redatti.

Art. 6

Studi e ricerche

Il dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, al fine della corretta pianificazione energetica e stesura di programmi di sostegno alle fonti rinnovabili, potrà richiedere ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) l'installazione presso gli stessi impianti di sistemi di acquisizione dati in grado di monitorare, raccogliere e trasmettere dati ambientali del luogo di installazione e di funzionamento dell'impianto per tutto il periodo di esercizio dello stesso.

Le caratteristiche di installazione dei sistemi di acquisizione ed i dati da raccogliere per tipologia di impianto, oltre che le modalità di invio degli stessi, saranno rese note ed aggiornate con circolare del dirigente generale del dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia ed dei servizi di pubblica utilità.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto. Eventuali altri utilizzi saranno concordati con il titolare degli stessi.

Gli oneri aggiuntivi per l'installazione dei sistemi di acquisizione, per gli impianti autorizzati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, concorrono, ove previsti, alla determinazione degli oneri istruttori di cui all'art. 10 del D.P.Reg. n. 48/2012.

Art. 7

Controlli e sanzioni

Verranno effettuati specifici controlli a campione al fine di accertare l'avvenuta comunicazione da parte dei soggetti responsabili.

Il mancato invio delle autodichiarazioni di cui all'art. 4 potrà comportare per il soggetto titolare o responsabile la sospensione del titolo autorizzativo o della concessione all'esercizio rilasciato dall'ente competente.

Il non rispetto di quanto disposto all'art. 5 potrà comportare per l'ente locale la sospensione delle agevolazioni finanziarie per le azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Art. 8

Modalità di trasmissione

La trasmissione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia, delle informazioni e dei dati richiesti dal presente decreto, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso la pagina web del dipartimento dell'energia.

Art. 9

Tavolo Burden Sharing

Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità istituisce un tavolo sul burden sharing, costituito da quattordici componenti, di cui l'energy manager della Regione, quattro rappresentanti della Regione siciliana, un rappresentante dell'ANCI Sicilia, un rappresentante di Confindustria Sicilia, un rappresentante dell'Unione petrolifera, un rappresentante del gestore dei servizi energetici, un rappresentante di Terna, un rappresentante di Enea, un rappresentante dell'Istat, un rappresentante di Enel distribuzione, un rappresentante di Snam rete gas. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, comunque denominato, né rimborso spese.

Art. 10

Rapporto di monitoraggio

Il dipartimento dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia ed dei servizi di pubblica utilità provvede, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla verifica della quota di consumo finale lordo (CFL) di energia coperta da fonti rinnovabili, degli enti locali e riferita all'anno precedente.

Art. 11

Pubblicazione

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del dipartimento dell'energia.

Palermo, 12 giugno 2013.

MARINO

COPIA TRATTATA
NON VALIDA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica - Dipartimento dell'Energia
Osservatorio e Ufficio statistico per l'Energia

Registro regionale delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

SCHEDA IMPIANTO

1.1 ANAGRAFICA SOGGETTO TITOLARE IMPIANTO

Cognome e nome

Cod. Fiscale o P. IVA

Indirizzo n.

Comune Provincia

Email Tel./Fax

1.2 ANAGRAFICA IMPIANTO

Tipologia di impianto

Provincia Comune

Indirizzo n.

C.A.P. C/da

Dati catastali: Comune Foglio Particella Sub

Coordinate Gauss Boaga X Y

Data di installazione Potenza (KW) Superficie (mq)

Producibilità stimata annua (KWh)

Installatore dell'impianto

Titolo autorizzativo Autorizzazione Unica PAS Attività Libera SCIA Altro

Estremi titolo autorizzativo

Note

FIRMA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica - Dipartimento dell'Energia
Osservatorio e Ufficio statistico per l'Energia

**Monitoraggio degli obiettivi regionali
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile**

SCHEDA IMPIANTO

1.1 ANAGRAFICA SOGGETTO TITOLARE IMPIANTO

Cognome e nome

Cod. Fiscale o P. IVA

Indirizzo n.

Comune Provincia

Email Tel./Fax

1.2 ANAGRAFICA IMPIANTO

Tipologia di impianto

Provincia Comune

Indirizzo n.

C.A.P. C/da

Dati catastali: Comune Foglio Particella Sub

Coordinate Gauss Boaga X Y

Installatore dell'impianto

Titolo autorizzativo Autorizzazione Unica PAS Attività Libera SCIA Altro

Estremi titolo autorizzativo

Produzione Anno (KWh)

Note

FIRMA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica - Dipartimento dell'Energia
Osservatorio e Ufficio statistico per l'Energia

Monitoraggio degli obiettivi regionali
Impianto di produzione/vendita di combustibile solido, liquido e gassoso

SCHEDA IMPIANTO

1.1 ANAGRAFICA SOGGETTO TITOLARE/CONCESSORE IMPIANTO

Cognome e nome / denominazione

Cod. Fiscale o P. IVA

Indirizzo n.

Comune Provincia

Email Tel./Fax

Indirizzo impianto Coordinate Gauss Boaga X Y

Estremi titolo autorizzativo

1.2 MONITORAGGIO CONSUMO

Anno di riferimento monitoraggio Comune di riferimento monitoraggio

Combustibile venduto l'anno precedente (benzina, gasolio, gpl, gas metano, carbone, biomassa, altro)

Tipologia combustibile Tonnellate mc

Tipologia combustibile Tonnellate mc

Tipologia combustibile Tonnellate mc

Tipologia combustibile Tonnellate mc

Tipologia combustibile Tonnellate mc

Note

FIRMA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica - Dipartimento dell'Energia
Osservatorio e Ufficio statistico per l'Energia

ENTE LOCALE

Comune di

SCHEDA IMPIANTO

1.1 ANAGRAFICA SOGGETTO TITOLARE IMPIANTO

Cognome e nome / denominazione

Cod. Fiscale o P. IVA

Indirizzo n.

Comune Provincia

Email Tel./Fax

1.2 ANAGRAFICA IMPIANTO

Tipologia di impianto

Provincia Comune

Indirizzo n.

C.A.P. C/da

Dati catastali: Comune Foglio Particella Sub

Coordinate Gauss Boaga X Y

Data di autorizzazione / / Potenza (KWe) Potenza (KWt)

Producibilità stimata annua (KWh) Superficie (mq)

Installatore dell'impianto

Titolo autorizzativo PAS Attività Libera SCIA Altro

Estremi titolo autorizzativo

Note

FIRMA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 12 giugno 2013.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il DPR 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 370/area 1/S.G. del 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali;

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013 di approvazione del bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 1030 del 17 maggio 2013 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, comma 1-2, uno stanziamento di € 2.264.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione siciliana, per l'es. fin. 2013;

Decreta:

Art. 1

È approvato, parte integrante del presente atto, l'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari del contributo previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Art. 2

Il presente avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è rinvenibile nel sito del dipartimento [http://www.regione.sicilia.it/La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/ Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.](http://www.regione.sicilia.it/La_nuova_struttura_regionale/Assessorato_regionale_dell'istruzione_e_della_formazione_professionale/)

Palermo, 12 giugno 2013.

CORSELLO

Allegato

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2013

DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità ed oggetto dell'avviso

La legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni ha come obiettivo il decentramento dell'offerta formativa universitaria siciliana prevedendo al comma 1 l'assegnazione ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, di contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

Destinatari del contributo

Soggetti potenziali beneficiari del finanziamento sono i consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.

Assegnazione del contributo

I finanziamenti, sulla base del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 della suddetta legge o, in mancanza della loro costituzione, a favore delle Province regionali che gestiscono corsi universitari.

Obblighi del soggetto richiedente ammesso al finanziamento

Il comma 6 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 prevede la partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per l'economia e dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Documentazione da allegare alle richieste di finanziamento al momento della presentazione

Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- statuto;
- atto costitutivo;
- convenzioni con le università siciliane;
- dichiarazione (ai sensi delle vigenti norme in materia di auto-certificazione) che per la gestione dei suddetti corsi, i consorzi universitari non fruiscono di appositi finanziamenti statali;
- relazione programmatica delle attività;
- numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno 20 iscritti o a corsi di studio universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle province regionali avendo a riferimento l'anno accademico 2012/13;
- numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico 2012/13;
- numero di corsi di studio di area medico-sanitaria e relativo numero di studenti iscritti, avendo a riferimento l'anno accademico 2012/13.

Procedure e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento

La richiesta per il finanziamento delle attività deve essere completa delle informazioni richieste e sottoscritta dal presidente del consorzio a pena di esclusione.

La presentazione della richiesta di finanziamento comporta la conoscenza, e la condivisione di quanto contenuto nel presente avviso da parte dei soggetti proponenti.

La documentazione sopra citata deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13,00 del 20° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (GURS), tramite consegna a mano, (nei giorni lavorativi e nell'orario 9,00-13,00) o tramite raccomandata postale al seguente indirizzo: **Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio Ricerca scientifica e tecnologica - Politiche di decentramento universitario - Consorzi universitari. Corso Calatafimi n. 667 - 90129 Palermo.**

Farà fede il timbro del protocollo di accettazione della direzione di questo dipartimento. Non farà fede il timbro postale. Il soggetto proponente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disagi del servizio postale.

Se il ventesimo giorno coincide con un sabato o con un giorno festivo, la data utile ai fini del ricevimento della domanda sarà quella del primo giorno lavorativo successivo.

Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta, oltre al mittente, la dicitura "Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2013".

Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato nel sito della Regione siciliana <http://www.regione.sicilia.it>/La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai competenti uffici dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio Ricerca scientifica e tecnologica - Politiche di decentramento universitario. Consorzi Universitari - e-mail: ricercascientifica@regione.sicilia.it.

Modalità e criteri per l'ammissione delle richieste di finanziamento

Per poter accedere alla fase della valutazione di ammissibilità le richieste di finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presentati dai soggetti con i requisiti previsti;
- pervenuti entro il termine stabilito;
- corredati della documentazione richiesta.

Istruttoria delle domande e pubblicità soggetti ammessi a contributo

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio Ricerca scientifica e tecnologica. Politiche di decentramento universitario - Consorzi Universitari - accerta l'ammissibilità dei soggetti proponenti e delle richieste di finanziamento presentate entro le scadenze indicate nel presente avviso sulla base dei criteri individuati con il presente bando. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria verrà pubblicato, nel sito del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, un elenco dei soggetti ammessi a contributo.

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari ad un importo complessivo di € 2.264.000,00.

Modalità di assegnazione e ripartizione del contributo

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in applicazione del comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 della suddetta legge per il 50% in base al parametro del numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno 20 iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle Province regionali, ed in ragione del 30% in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente e per il 20% ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria.

Modalità di erogazione, gestione e rendicontazione del contributo

Ai fini della definizione delle modalità di erogazione, gestione e rendicontazione del contributo de quo, si provvederà con successiva nota direttiva.

Controlli

Il comma 6 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 prevede la partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri, designa-

ti rispettivamente dall'Assessore regionale per l'economia e dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Revoca del finanziamento

Il contributo erogato verrà revocato qualora non vengano avviate le opportune iniziative al fine di integrare i rappresentanti regionali in seno agli organi di gestione e controllo, così come previsto nel comma 6 e 6 bis dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge regionale 10/91 e successive modifiche ed integrazioni la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa di riferimento vigente.

(2013.26.1585)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 25 marzo 2013.

Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando terza sottofase - Misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013 per l'esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 gennaio 2013;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 635 del 13 aprile 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE

n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, inerente alla tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007/2013 e modifica la decisione della CE C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice Unico di Progetto";

Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime

del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Preso atto che, in ottemperanza al trasferimento delle competenze dal dipartimento foreste al dipartimento regionale azienda foreste demaniali, così come previsto e regolamentato dal precitato D.P.Reg., in data 9 giugno 2010 è avvenuta la consegna della documentazione relativa alle misure 122-123-221-222-223-226 e 227 del PSR 2007/2013;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. 20 marzo 2008 n. 1205;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali che approva il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, foglio 268 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure di investimento - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di approvazione del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, foglio 357 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure di investimento - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 704 dell'11 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009, reg. 2, foglio 109, del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e del dirigente generale del dipartimento regionale azienda foreste demaniali, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative specifiche della misura 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della predetta misura;

Visto il D.D.G. n. 964 del 13 novembre 2009 che modifica le disposizioni attuative specifiche delle misure 221 e 223;

Visto il decreto n. 353 del 22 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010, reg. 1, foglio 47 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura con il quale sono state approvate "Le griglie di elaborazione relative alla misura 223";

Preso atto che la misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" azione A/B prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito "Misure a investimento";

Visto il bando pubblico rep. n. 766 del 16 settembre 2009 e le disposizioni attuative inerenti la misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007/2013;

Visti i D.D.G. n. 964 del 12 novembre 2009 che ha prorogato la scadenza del bando pubblico al 30 novembre 2009 e il D.D.G. n. 1013 del 27 novembre 2009 che ha prorogato la scadenza del bando pubblico al 14 dicembre 2009 relativamente alla prima sottofase;

Visto il D.D.G. n. 284 del 19 maggio 2011 che ha prorogato la scadenza del bando pubblico di cui sopra al 31 luglio 2011 relativamente alla terza sottofase;

Visto il D.D.G. n. 34 dell'8 marzo 2012 del dirigente generale pro-tempore dipartimento regionale azienda foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari con il quale è stato approvato l'elenco provvisorio provinciale delle domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili, sulla base di quanto predisposto dagli uffici provinciali azienda;

Viste le richieste di riesame presentate dal territorio;

Esaminate le richieste di riesame da parte del servizio VI del dipartimento regionale azienda foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Visto il decreto del dirigente dell'area 1 del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 241 del 29 gennaio 2013 con il quale è stata impegnata la somma di € 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il D.P.Reg. n. 787 del 25 febbraio 2013 con il quale è stato tra l'altro conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale azienda foreste demaniali dell'Assessorato alle risorse agricole ed alimentari, al dott. Giovanni Arnone.

Visto il PSR v4 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2012) 5008 del 18 luglio 2012;

Visto il promemoria al dirigente generale del dipartimento regionale azienda foreste demaniali, prot. n. 953 del 22 marzo 2012 del Servizio VI Gestione fondi comunitari;

Ritenuto di potere condividere le motivazioni espresse nel suddetto promemoria che hanno portato all'elaborazione della graduatoria definitiva di cui all'allegato 1) concernente le domande di aiuto ammissibili e non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando 2009 terza sottofase misura 223 azione A/B "Primo Imboschimento di superfici non agricole" del PSR Sicilia 2007/2013;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili con il relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili, (allegato 1) inerente il bando rep. n. 766 del 16 settembre 2009 terza sottofase, della misura 223 "Primo imboschimento di superfici non agricole" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Art. 2

Il presente provvedimento e la graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 dell'art. 1 saranno affissi all'albo dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, agli albi degli uffici provinciali dell'agricoltura pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito istituzionale del dipartimento azienda foreste demaniali.

Art. 3

La pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti e al territorio, nonché avvia il procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili di cui alla graduatoria definitiva.

Art. 4

Al finanziamento delle domande di aiuto collocate utilmente nella graduatoria regionale definitiva, di cui all'allegato 1), ritenute ammissibili al finanziamento si farà fronte utilizzando le risorse finanziarie in dotazione alla misura "223 " Primo imboschimento di superfici non agricole" prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 secondo quanto indicato nel bando rep. n. 766 del 16 settembre 2009.

Art. 5

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni generali del PSR Sicilia 2007/2013 e le specifiche di misura citate in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 marzo 2013.

ARNONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 maggio 2013, reg. n. 3, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 366.

Allegato 1

PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 223, 3ª SOTTOFASE
GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO, NON AMMISSIBILI E NON RICEVIBILI

Graduatoria definitiva regionale istanze ammissibili a finanziamento

N. UPA	Beneficiario	Codice fiscale	Comune	Linea di intervento	Domanda di aiuto n.	Importo progetto (euro)	Importo progetto rimodulato a seguito di istruttoria (euro)	Percentuale contributo	Importo ammesso (euro)	Punteggio assegnato	Annotazioni
1	EN Sberna Maria Eva	SBRMRV84R51C351I	Enna	A	14730195774	188.910,22	180.510,23	80%	144.408,18	80	Ammesso con riserva secondo quanto comunicato con nota prot. n. 4874 del 21 marzo 2013
2	PA Patti Giuseppina	PTTGPP57M65D907C	Blufi	B	14730189462	41.588,43	40.779,23	80%	32.623,38	0	Ammessa con riserva di sopralluogo da parte dell'UPA
3	CT Comune di Castel di Iudica	82001990876	Castel di Iudica	B	14730159192	70.639,80	70.639,80	100%	70.639,80	0	
4	ME Scalzo Alessandro	SCLLSN86S23L042R	Roccella Valdemone	B	14730195097	215.428,86	182.438,14	80%	145.950,51	0	
Importo totale ammissibile									393.621,87		

Graduatoria definitiva regionale istanze non ammissibili a finanziamento e non ricevibili

N. UPA	Beneficiario	Codice fiscale	Comune	Linea di intervento	Domanda di aiuto n.	Importo progetto (euro)	Non ammissibile	Non ricevibile
1	SR Matarazzo Giuseppe Salvatore	MTRGPP75H22C351Z	Melilli	B	14730187532	30.824,00	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avviccendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	
2	PA Soc. Terre Normanne	97240630828	Campofiorito	B	14730194561	79.625,00	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avviccendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	
3	PA Cascio Ingurgio Fabio	CSCFBA59T26G273H	Corleone	A	14730193738	227.699,12	Le particelle 197-215-49-88-195 del foglio 104 corrispondenti al 70% della superficie interessata all'impianto non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avviccendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando -	

N.	UPA	Beneficiario	Codice fiscale	Comune	Linea di intervento	Domanda di aiuto n.	Importo progetto (euro)	Non ammissibile	Non ricevibile
4	PA	Scaccia Maria Carmela	SCCMCR71D44M059A	Monte-maggiore Belsito	B	14730189579	163.682,69	Disposizioni attuative specifiche di misura) come risulta da fascicolo aziendale e visura catastale. La quasi totalità della superficie investita dal progetto risulta beneficiaria nei tre anni precedenti la domanda di aiuto (200/2009/2010) di contributi sulla domanda unica di pagamento (PAC) del PSR Sicilia 2007/2013.	
5	CL	Comune di Villalba	127950855	Villalba		14730194066	473.760,00	Le particelle 2 e 9 del foglio 21 ricoproni il 70% della superficie dell'intervento, risultano come da fascicolo aziendale con cod. 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura) quindi non sono ammissibili sulla misura poiché non agricole, incolte e abbandonate, non coltivati nei tre anni che precedono la presentazione della domanda di aiuto (cfr. par. 3 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura). La quasi totalità della superficie investita dal progetto risulta beneficiaria nei tre anni precedenti la domanda di aiuto (200/2009/2010) di contributi sulla domanda unica di pagamento (PAC) del PSR Sicilia 2007/2013.	Documentazione incompleta: Assente la prescritta approvazione dello studio di impatto ambientale (Art. 26, Dlgs. n. 152/2006)
6	AG	Leone Valeria		S. Stefano Quisquina	A		195.377,82		Rinuncia
7	TP	Magaddino Michele	MGDMHL58T15B288X	Calatafimi - Segesta		14730192763	122.989,21	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	

N.	UPA	Beneficiario	Codice fiscale	Comune	Linea di intervento	Domanda di aiuto n.	Importo progetto (euro)	Non ammissibile	Non ricevibile
8	ME	Niucita Nunzio	NCTNNZ87C24F158J	Ali	Azione B	14730193670	85.380,80	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Titolo di possesso; dal titolo presentato emerge che chi concede in affitto i terreni non è proprietario per intero degli stessi; Assente verifica di impatto ambientale per superf. sup. ad Ha 10 (gli elaborati che tendono a ridurre la superficie sotto Ha 10 sono stati prodotti in data 3 ottobre 2011, fuori termine). Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo
9	ME	Crocetta Andrea	CRCNDR70B23D622L	Monforte S. Giorgio	Azione B	14730190684	78.269,36	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Titolo di possesso; il richiedente è proprietario della nuda proprietà, non è stato prodotto nessun atto di affitto o comodato; Assente verifica di impatto ambientale per superf. sup. ad Ha 10 (gli elaborati che tendono a ridurre la superficie sotto Ha 10 sono stati prodotti in data 3 ottobre 2011, fuori termine)
10	ME	Piccolo Giuseppe	PCCGPP75M26D622M	Fiumedinisi	Azione B	14730195063	62.987,40	La domanda di aiuto non è ammissibile e coerente con quanto previsto dalla misura. La superficie oggetto di domanda di aiuto risulta già beneficiaria di altro contributo comunitario su domanda unica di pagamento con pascolo di bestiame.	Documentazione incompleta: Certificato della CCIAA senza dicitura antimafia; Assente la dichiarazione del proprietario, che concede il terreno in affitto, con la quale si autorizza la realizzazione delle opere e assume in proprio gli impegni
11	ME	Ampi Impresa Italia	03034990832	Mandanici	Azione A	14730195071	182.180,40	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo; Assente V.I.A. obbligatoria per interventi su superfici sup. ad Ha 20
12	ME	Kaos s.r.l. società agricola	02827700838	Oliveri	Azione B	14730196475	150.000,00	Le particelle oggetto di intervento non sono presenti nel fascicolo aziendale	Documentazione incompleta. Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo.

N.	UPA	Beneficiario	Codice fiscale	Comune	Linea di intervento	Domanda di aiuto n.	Importo progetto (euro)	Non ammissibile	Non ricevibile
13	ME	Framilupe s.r.l. agricola	02827690831	Oliveri	Azione B	14730196459	150.000,00	La domanda di aiuto. La superficie oggetto di domanda di aiuto non è ammissibile e coerente con quanto previsto dalla misura inerentemente all'uso del suolo per il progetto in azione B protettiva	Documentazione incompleta. Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo
14	ME	Da Campo Maria Rosa	DCMMRS70B45D661T	Francavilla di Sicilia	Azione B	14730193399	26.407,00	Le particelle oggetto di intervento non sono presenti nel fascicolo aziendale	Documentazione incompleta: Il progetto non risulta sottoscritto dal richiedente; il contratto di affitto non comprende la particella oggetto di intervento; Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo
15	ME	Iazzu Vecchiu - Società cooperativa agricola	03067810832	Mandanici	Azione A	14730196749	322.698,98	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo
16	ME	Sparacino Cateno	SPRCTN48P08D622Y	Fiumedimisi	Azione B	14730196343	31.919,66	Le particelle oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo; Manca titolo di proprietà (il richiedente ha presentato dichiarazione sostitutiva generica riportante esclusivamente foglio e n. di particella)
17	ME	Gullotta Dario	GLLDRA87C07F1580	Monforte S. Giorgio	Azione B	14730194678	44.226,00	Le particelle 297-010-266 oggetto di intervento non sono ammissibili sulla misura poiché varietà 009 - Pascolo arborato magro non avvicendato per almeno 5 anni (cfr. par. 8 Bando - Disposizioni attuative specifiche di misura)	Documentazione incompleta: Assente conformità con il Piano forestale regionale e con il Piano antincendio boschivo
18	CT	Comune di Ramacca	82001810876	Ramacca	A	94730157545	384.178,67	La domanda di aiuto non è ammissibile e coerente con quanto previsto dalla misura. La superficie oggetto di domanda di aiuto risulta già beneficiaria di altro contributo comunitario su domanda unica di pagamento con pascolo di bestiame	Cfr. prot. n. 4879 del 21 marzo 2013

DECRETO 30 aprile 2013.

Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili ed escluse presentate ai sensi della seconda sottofase della misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G".

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive revisioni;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. Reg. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l'incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013" e s. m. e i. (D.D.G. n. 403 dell'11 maggio 2010, D.D.G. n. 652 del 30 giugno 2010 e D.D.G. n. 1089 del 6 maggio 2011);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approvate dalla Commissione europea con decisione C (2012) n. 5008 del 18 luglio 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 2135 del 30 novembre 2010 e s.m. e i., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 dell'11 febbraio 2011, con il quale sono state approvate "Le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla Misura 216" Investimenti non produttivi in agricoltura;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 675 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2012, reg. 1, fg. 63 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012, con il quale sono state approvate le «Disposizioni attuative specifiche per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214, azione 214/1G - "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale" e misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G"»;

Visto il bando della misura 214, azione 214/1G - "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale" e misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17, parte I, del 27 aprile 2012;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5, parte prima, del 25 gennaio 2013 con il quale è stata attivata la II sottofase della misura 214, azione 214/1G - "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale" e misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G";

Visto il DDS n. 4114 del 15 marzo 2013 dell'Ispettorato provinciale agricoltura di Messina di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e degli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili relative alla seconda sottofase della misura 214, azione 214/1G - "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale" e misura 216, azione A2, "Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G";

Visto il DDG n. 994 del 18 marzo 2013 di approvazione degli elenchi regionali provvisori delle domande di aiuto istruibili, non ricevibili ed escluse inerenti la seconda sottofase della misura 214, azione 214/1G - "Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale" e misura 216, azione A2,

“Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 – azione 214/1G”;

Visto il decreto del dirigente del servizio XII Ispettorato provinciale agricoltura di Messina del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 6888 del 24 aprile 2013 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili ed escluse inerenti il bando della seconda sottofase della misura 214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 – azione 214/1G”;

Considerato che la dotazione finanziaria della seconda sottofase della misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G, pari ad euro 5.146.120,46, consente di finanziare tutte le domande di aiuto ammissibili della graduatoria definitiva, che prevedono un importo richiesto pari ad euro 4.448.040,80;

Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili ed escluse inerenti il bando della seconda sottofase della misura 214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 – azione 214/1G”;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili ed escluse, inerenti il bando della seconda sottofase della misura 214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 – azione 214/1G, che sono parti integranti del presente provvedimento.

Art. 2

Per il finanziamento delle domande di aiuto ammissibili della graduatoria definitiva, considerato l'importo richiesto, pari ad euro 4.448.040,80 si farà ricorso alla dotazione finanziaria della seconda sottofase della misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 - azione 214/1G, pari ad euro 5.146.120,46.

Art. 3

Il presente decreto con i relativi allegati sarà pubblicato nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari, e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili ai sensi del punto 10 delle disposizioni attuative e procedurali della misura 214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paes-

saggio agrario tradizionale” e della misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 – azione 214/1G”.

Art. 4

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto, le ditte richiedenti, ai sensi del punto 12 delle disposizioni attuative e procedurali della misura 214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e della misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associate alla misura 214 – azione 214/1G, potranno avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità previste dal punto 5.10 delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2659 del 9 agosto 2011.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 30 aprile 2013.

BARRESI

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nei seguenti link del sito PSR dell'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari:

http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/214_1G/Misura_216A2_associata_a_2141G_Ilisottofase_elenco_definitivo_domande_ammissibili.pdf

http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/214_1G/Misura_216A2_associata_a_2141G_Ilisottofase_elenco_definitivo_domande_non_ricevibili.pdf

http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/214_1G/Misura_216A2_associata_a_2141G_Ilisottofase_elenco_definitivo_domande_non_ammissibili.pdf

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 giugno 2013, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole ed alimentari, fg. n. 288.

(2013.25.1547)003

DECRETO 13 giugno 2013.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Nicosia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 51, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, prot. n. 3343 del 22 maggio 2012, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Nicosia (EN), contrada Monaco e la relativa documentazione di rito e viene restituita la proposta d'individuazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del predetto comune;

Viste le note n. 41940 del 17 luglio 2012, n. 49403 del 12 settembre 2012 e n. 23786 del 15 marzo 2013 con le quali il servizio VII - U.O. 46 ha chiesto alla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna l'integrazione della documentazione presentata, ed in particolare una relazione dettagliata dalla quale si evincano le condizioni che consentono l'individuazione della zona cinologica di tipo B;

Viste le note n. 3832 del 25 luglio 2012, n. 4416 del 6 novembre 2012 e n. 1001 del 24 maggio 2013, con le quali l'U.O. 51, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ha trasmesso l'integrazione dei documenti ed in particolare la relazione integrativa con gli opportuni chiarimenti richiesti dal servizio VII U.O. 46;

Vista la dichiarazione sottoscritta in data 30 giugno 2012 dai signori Fascetto Giacomo, nato a Capizzi (ME) il 3 marzo 1969 ed ivi residente in via S. Pertini, n. 58 e Fascetto Antonino, nato a Capizzi (ME) il 15 dicembre 1970 ed ivi residente in via S. Pertini, n. 58, nella qualità di proprietari dei terreni siti in Nicosia, contrada Monaco, riportati in catasto al foglio 4, particelle 30 e 141, con la quale i suddetti autorizzano il signor Piscitello Giuseppe, nato a Caronia il 5 aprile 1950 a chiedere alla Ripartizione faunistico-venatoria di Enna l'istituzione di una zona cinologica di tipo B, denominata Monaco, in agro di Nicosia;

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica prot. n. 2329 del 12 dicembre 2011, e le successive integrazioni redatte a seguito di diversi sopralluoghi effettuati dal dirigente della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dalle quali si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;

Considerato che, nei termini previsti dalla vigente normativa, non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 51, prot. n. 3064 del 24 aprile 2012;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Enna hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 2722 del 2 marzo 2012;

Visto il verbale di istruttoria datato 12 giugno 2013;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio comunale di Nicosia (EN), contrada Monaco sul fondo agricolo, iscritto al n.c.t. del comune di Nicosia al foglio di mappa n. 4, particelle nn. 30 e 141 ed esteso complessivamente ha. 71.96.74, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 13 giugno 2013.

GUFO

(2013.24.1455)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2013.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Polilab società consortile a r.l." con sede operativa nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l'art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674 del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell'8 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: "Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009";

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l'accreditamento istituzionale dell'ex Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ed il relativo allegato dal quale risulta che le sotto indicate strutture sono state accreditate:

- 1) Analisi cliniche Buonasera s.r.l. sita nei locali di largo F. Lioni n. 8 - Palermo;
- 2) Analisi mediche dott. Augeri s.r.l. sita nei locali di piazza Principe di Camporeale n. 122 - Palermo;
- 3) Analisi cliniche dott. Rosanna Giacalone s.a.s. sita nei locali di viale Strasburgo n. 167 - Palermo;
- 4) Analisi di Vittoria Di Chiara s.n.c. sita nei locali di via Villafranca n. 29 - Palermo;

Visto il decreto del 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l'accreditamento istituzionale dell'ex U.S.L. n. 2 di Caltanissetta ed il relativo allegato dal quale risulta che la sotto indicata struttura è stata accreditata:

- 5) Laboratorio, analisi cliniche di M. Bonasera sito nei locali di via Nazionale n. 58 - Valledlunga Pratameno (CL);

Considerato che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, con-

templino l'esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;

Vista la nota prot. n. 5399/DP/AC del 29 novembre 2011 del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Palermo, U.O.C. accreditamento istituzionale, con la quale è stato trasmesso l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accreditamento istituzionale effettuata presso la struttura di medicina di laboratorio aggregata "Polilab s.c. a r.l." e gli annessi punti di accesso;

Vista la nota prot. n. 169 dell'8 giugno 2011 del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Caltanissetta, U.O.C. accreditamento istituzionale, con la quale è stato trasmesso l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accreditamento istituzionale effettuata presso il punto di accesso sito in Valledlunga Pratameno (CL), via Nazionale n. 58, della società "Polilab s.c. a r.l." di Palermo;

Vista l'autorizzazione sanitaria dell'A.S.P. di Palermo prot. n. 2382 del 10 novembre 2011, rilasciata al dott. Bonasera Marcello nato a Palermo l'8 novembre 1953, nella qualità di legale rappresentante della società denominata "Polilab s.c. a r.l.", ad attivare un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base con settore specializzato di ematologia, con annesso punto di accesso, nei locali siti nel comune di Palermo, largo F. Lioni n. 8, piano rialzato, con ulteriori punti di accesso siti in:

- Palermo - piazza Principe di Camporeale n. 122 - piano terra;
- Valledlunga Pratameno (CL) - via Nazionale n. 58 - piano primo;

Vista la deliberazione n. 1104 del 28 dicembre 2012 con la quale il direttore generale dell'A.S.P. di Palermo prende atto del provvedimento autorizzativo prot. n. 2382 del 10 novembre 2012 rilasciato dal servizio dip.le igiene degli ambienti di vita alla società Polilab s.c.a r.l.;

Vista la nota prot. n. 146/DP/AC del 14 gennaio 2013 con la quale il dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Palermo trasmette i rapporti con esito positivo delle verifiche effettuate presso i punti di accesso subentranti di via Principe di Villafranca n. 29 e viale Strasburgo n. 167, entrambi in Palermo;

Vista ancora l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo prot. n. 2411 dell'11 dicembre 2012, che sostituisce per ogni e conseguente effetto il precedente provvedimento prot. n. 2382 del 10 novembre 2012, rilasciata al dott. Bonasera Marcello nato a Palermo l'8 novembre 1953 nella qualità di legale rappresentante della società denominata "Polilab s.c. a r.l.", che autorizza a mantenere in esercizio la struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita dal laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base con settore specializzato di ematologia, con annesso punto di accesso, nei locali siti nel comune di Palermo, largo F. Lioni n. 8, piano rialzato, con n. 5 punti di accesso siti in:

- Palermo, largo Ferdinando Lioni n. 8, piano rialzato (annesso al laboratorio centralizzato);
- Palermo, piazza Principe di Camporeale n. 102, piano terra;
- Valledlunga Pratameno (CL), via Nazionale n. 58, piano primo;
- Palermo, viale Strasburgo n. 167, piano terra;
- Palermo, via Principe di Villafranca n. 29, piano secondo;

Vista la determina n. 265/DS42 del 25 gennaio 2013 con la quale il direttore del distretto sanitario n. 42 del-

l'A.S.P. di Palermo prende atto dell'autorizzazione sanitaria prot. n. 2411 dell'11 dicembre 2012 rilasciata alla "Polilab s.c. a r.l." - struttura di medicina di laboratorio aggregata;

Visto il D.P.R.S. n. 8361 del 14 dicembre 2012 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 4 dicembre 2012, viene conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute al dott. Salvatore Sammartano, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica del medesimo Assessorato;

Vista la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" del 18 aprile 2013, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il dott. Marcello Bonasera, legale rappresentante della società "Polilab s.c. a r.l.", dichiara che "nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159";

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato "Polilab società consortile a responsabilità limitata" con sede legale nel comune di Palermo in largo Ferdinando Lioni n. 8, piano rialzato, avente la sotto indicata struttura:

- 1) Analisi cliniche Buonasera s.r.l. sita nei locali di largo F. Lioni n. 8 - Palermo;
- 2) Analisi mediche dott. Augeri s.r.l. sita nei locali di piazza Principe di Camporeale n. 122 - Palermo;
- 3) Analisi cliniche dott. Rosanna Giacalone s.a.s. sita nei locali di viale Strasburgo n. 167 - Palermo;
- 4) Analisi di Vittoria Di Chiara s.n.c. sita nei locali di via Villafranca n. 29 - Palermo;
- 5) Laboratorio analisi cliniche di M. Bonasera sito nei locali di via Nazionale n. 58 - Valledlunga Pratameno (CL).

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all'art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "Polilab società consortile a r.l.":

- 1) Analisi cliniche Buonasera s.r.l. sita nei locali di largo F. Lioni n. 8 - Palermo;
- 2) Analisi mediche dott. Augeri s.r.l. sita nei locali di piazza Principe di Camporeale n. 122 - Palermo;
- 3) Analisi cliniche dott. Rosanna Giacalone s.a.s. sita nei locali di viale Strasburgo n. 167 - Palermo;
- 4) Analisi di Vittoria Di Chiara s.n.c. sita nei locali di via Villafranca n. 29 - Palermo;
- 5) Laboratorio analisi cliniche di M. Bonasera sito nei locali di via Nazionale n. 58 - Valledlunga (CL).

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa

antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Palermo, 11 giugno 2013.

SAMMARTANO

(2013.25.1513)102

DECRETO 18 giugno 2013.

Cancellazione dell'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò", con sede in Paternò, dall'albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 40/84 che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011 che ha istituito, presso l'Assessorato regionale della salute, l'albo regionale degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 1 dello stesso decreto, al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;

Visto l'art. 2 del D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, che ha disposto l'iscrizione dell'associazione di volontariato "A.P.A.S. - Paternò", con sede legale in Paternò, via Martiri della Libertà n. 9, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della ASP finalizzata alla stipula della convenzione;

Visto l'art. 3 del citato D.A. n. 567 del 23 marzo 2012, che dispone che le AA.SS.PP. competenti per territorio provvedono con cadenza annuale alla puntuale verifica del mantenimento dei requisiti previsti comunicando a questo Assessorato i risultati dell'istruttoria ai fini del mantenimento o cancellazione dall'albo degli enti accreditati;

Vista la nota prot. n. 60565/Dp del 23 maggio 2013, con cui l'ASP di Catania ha comunicato a questo Assessorato che l'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò", con sede in Paternò, via Martiri della Libertà n. 9, non risulta in possesso dell'autorizzazione sanitaria al trasporto infermi rilasciata ai sensi della circolare n. 615/91;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla cancellazione dell'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò" con sede in Paternò, via Martiri della Libertà n. 9, dall'albo regionale degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito con D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

L'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò", con sede in Paternò, via Martiri della Libertà n.

9, è cancellata dall'albo regionale degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito con D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, perché sprovvista dell'autorizzazione sanitaria al trasporto infermi rilasciata ai sensi della circolare assessoriale n. 615/91, come accertato dall'Asp di Catania.

Art. 2

L'associazione di pubblica assistenza "A.P.A.S. - Paternò" appena ottenuta l'autorizzazione sanitaria potrà chiedere la reinscrizione all'albo istituito con D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 giugno 2013.

BORSELLINO

(2013.25.1540)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 giugno 2013.

Approvazione di variante parziale al piano regolatore generale del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 239312/RG del 4 ottobre 2012, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 15 ottobre 2012 al n. 21097, con il quale il dirigente del dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Messina ha trasmesso per l'approvazione di competenza, la "Variante parziale per la modifica del P.R.G. a seguito di errori materiali. Errore materiale n. 27 proposto da Pitrone Pietro";

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 68413 del 15 marzo 2013 pervenuto il 19 marzo 2013 ed acquisito al protocollo n. 5891 di questo dipartimento, con il quale il comune di Messina, in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 23433 del 13 novembre 2012 del servizio 3/D.R.U., ha trasmesso al servizio 1 VIA-VAS di questo Assessorato l'esclusione alla procedura di VAS ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009;

Vista la delibera consiliare n. 25/C del 27 marzo 2012 avente ad oggetto: "Variante parziale per la modifica del piano regolatore generale a seguito di errori materiali. Errore materiale n. 27 proposto da Pitrone Pietro" con allegata la proposta di deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2012 ed elaborati grafici;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 25/C del 27 marzo 2012;

Vista la certificazione a firma congiunta del segretario generale e del commissario straordinario del comune di Messina in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che, avverso la variante in argomento, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge;

Visto il parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA di Messina con nota prot. n. 836 del 26 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 16057 del 23 maggio 2011, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento "fermo restando le prescrizioni riportate nel parere n. 42150 del 18 dicembre 1995";

Vista la nota prot. n. 8839 del 23 aprile 2013, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 12 del 22 aprile 2013, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis*...

Rilevato che:

- Con decreto dirigenziale n. 686 del 2 novembre 2002, è stata approvata la variante generale al P.R.G. del comune di Messina, adottata con delibera del consiglio comunale n. 29/C del 6 aprile 1998;

- A seguito dell'approvazione della variante generale al P.R.G., sono pervenute al comune numerose segnalazioni da parte dei cittadini interessati, qualificate dagli stessi quali "errori materiali". Le stesse sono state analizzate dall'ente comunale secondo l'ordine cronologico di protocollo d'ingresso;

- In particolare la ditta Pitrone Pietro, con nota del 20 giugno 2005, ha segnalato al comune di avere rilevato un errore materiale (n. 27 di cui all'elenco di protocollo già citato) in quanto così come è riportato nella proposta di delibera n. 8 del 30 gennaio 2012. "... nella tav. B 24 della variante generale al P.R.G. è stato erroneamente riportato, in via Fornaci del Villaggio S. Filippo Inferiore, un fabbricato con simbologia "A1" facendo presente che lo stesso fabbricato risultava essere stato demolito a seguito di regolare C.E. n. 8678 del 23 aprile 1986 per l'edificazione di due fabbricati residenziali a due elevazioni f.t. (i cui lavori hanno avuto inizio nell'ottobre 1986 e sono stati dichiarati abitabili in data 16 luglio 1989), chiedendo, pertanto, l'eliminazione dell'errore.";

Il comune in merito a detta segnalazione, trattandosi di istanza relativa a un immobile classificato come zona "A1" - immobili di interesse storico, monumentale o ambientale, ha chiesto parere alla Soprintendenza per i BB.CC.AA.;

La Soprintendenza con nota prot. n. 836 del 22 ottobre 2010 si è espressa favorevole alla rettifica dell'errore, in quanto trattasi di edilizia di recente sostituzione, specificando che detto parere doveva essere oggetto di valutazione in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica, così

come previsto dagli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;

A seguito del suddetto parere favorevole della Soprintendenza, l'U.T.C. ha dato parere favorevole: "per errata valutazione dello stato dei luoghi, in quanto trattasi di edilizia di recente sostituzione.";

Per quanto sopra, il consiglio comunale con delibera n. 25/C del 27 marzo 2012 ha adottato la variante al P.R.G. costituita dagli elaborati tecnici relativa all'errore materiale n. 27, allegati (n. 7) e facenti parte integrante dello stesso atto deliberativo, finalizzata alla correzione dell'errore materiale 27 (ditta Pitrone Pietro): per il cambio di destinazione "da zona "A1" per errata valutazione dello stato dei luoghi in quanto trattasi di edilizia di recente sostituzione, a zona "B4" in analogia alle zone limitrofe."

Considerato che:

- La variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art.3 della legge regionale n. 71/78;

- Durante il periodo di deposito atti, non risultano presentate opposizioni e/o osservazioni nei termini di legge previsti e successivamente tale termine avverso la delibera, giusta certificazione a firma del commissario straordinario che in atto gestisce il comune;

- La compatibilità geomorfologica con le condizioni del territorio interessato dalla variante al P.R.G. è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso favorevolmente, con provvedimento n. 16057 del 23 maggio 2011 in ordine alla variante in argomento, con prescrizioni;

- La Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, per quanto di competenza, in via collaborativa ha espresso parere favorevole all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente prot. n. 836 del 26 ottobre 2010, che comunque deve essere oggetto di valutazione in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica ai sensi degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 71/78;

- La variante in argomento viene proposta per correggere l'errore materiale proposto dalla ditta in oggetto citata avverso la destinazione di zona A1 assegnata dal P.R.G. vigente i cui vincoli oggi sono divenuti inefficaci per decorrenza dei termini di legge, a zona "B4";

- In relazione alla tipologia dell'intervento, trattandosi di variante allo strumento urbanistico generale riguardante le correzioni di errori cartografici di piccola area a livello locale, quasi interamente inglobata nel tessuto urbano, può ritenersi condivisibile quanto affermato con la nota comunale n. 68413 del 15 marzo 2013 con la quale è stata comunicata al servizio IVIA-VAS che la variante in argomento rientra nella fattispecie prevista dal paragrafo 1.2 punto 6, comma 2 dell'allegato "A" della delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, per le quali è prevista l'esclusione della procedura della VAS;

Parere

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3 ritiene, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di potersi approvare la variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale di Messina con delibera n. 25/C del 27 marzo 2012, relativa all'errore materiale n. 27 proposto dalla ditta Pitrone Pietro, nei termini delle superiori considerazioni e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 123 dell'8 maggio 2013 che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis....

Visti gli atti e gli elaborati progettuali;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che costituisce parte integrante del presente voto;

per tutto quanto sopra esprime parere che in conformità con quanto contenuto nella citata proposta, la variante in epigrafe adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 25/C del 27 marzo 2012 sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 123 dell'8 maggio 2013, assunto con riferimento alla proposta di parere dell'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U. n. 12 del 22 aprile 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 123 dell'8 maggio 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante parziale per la modifica del P.R.G. a seguito di errori materiali adottata con delibera consiliare n. 25/C del 27 marzo 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 12 del 22 aprile 2013 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U.;

2. Voto n. 123 dell'8 maggio 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

3. Delibera C.C. n. 25/C del 27 marzo 2012 di adozione della variante comprensiva dei relativi elaborati.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 5 giugno 2013.

GULLO

(2013.24.1429)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da comune di Pachino c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 154 reg. ordinanze 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2011, proposto dal comune di Pachino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gennaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvo Vittorio in Catania, via Milano 6;

contro

il Dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Azienda regionale foreste demaniali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, Associazione mediterranea per la natura, LIPU - Lega italiana protezione uccelli, Club alpino italiano - Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Marco Casciana, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Pasubio, 33;

per l'annullamento

del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 557 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale", pubblicato in data 16 settembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39, nonché delle allegate planimetrie e del regolamento della riserva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana e dell'Azienda regionale foreste demaniali;

Visto l'intervento di Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, dell'Associazione mediterranea per la natura, della LIPU Lega italiana protezione uccelli, del Club alpino italiano - Regione Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 556, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con ricorso consegnato all'ufficio notifiche il 13 ottobre 2011, notificato il 14 ottobre 2011 e depositato il 13 ottobre 2011, il comune ricorrente ha esposto:

- che con il provvedimento impugnato è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale", il cui perimetro ricadrebbe in gran parte nell'ambito del territorio del comune di Pachino;

- che la perimetrazione della riserva riprenderebbe pedissequamente le aree previste nelle cartografie allegate al decreto assessorile della Regione siciliana n. 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

- che tale perimetrazione sarebbe superata in seguito alle modifiche del territorio intervenute nel periodo di tempo intercorso fra l'approvazione del D.A. n. 970/1991 e l'emanazione del provvedimento impugnato, con gravi ricadute per le attività economiche esistenti sul territorio comunale.

Ha quindi affidato quindi il ricorso a diversi motivi.

Per quanto di interesse in questa sede, con il quinto di essi ha dedotto: violazione e mancata applicazione degli artt. 22 legge n. 394/1991 e 7 legge n. 241/1990; eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento dei fatti, difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione. Il Comune ha in proposito lamentato di non essere stato in nessun modo coinvolto nel procedimento per l'istituzione della riserva, nonostante che nel passato avesse più volte richiesto una revisione delle aree inserite nel piano adottato con il D.A. n. 970/1991.

In particolare, ha dedotto violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, ai commi 1 e 2, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, che «1. *Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:*

a) *la partecipazione (...) dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (...) Tale partecipazione si realizza (...) attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;*

b) *la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25; (...)*

2. *Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma*

economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco», evidenziando come, nel caso di specie, il suo mancato coinvolgimento nel procedimento che ha portato al provvedimento di istituzione della riserva avrebbe un effetto particolarmente rilevante, atteso che la perimetrazione di massima è stata effettuata vent'anni prima, con il D.A. n. 970/1991, e sulla base di cartografie risalenti agli anni sessanta del secolo scorso.

Il comune ricorrente deduce anche che la Corte costituzionale avrebbe più volte dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali alla istituzione o alla modifica delle aree protette; in particolare, avrebbe avuto modo di statuire come «...La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, nè è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

Pertanto, secondo la prospettazione del comune, le previsioni dell'art. 22 citato, in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale, avrebbero dovuto essere applicate anche al procedimento che ha portato al provvedimento di istituzione della riserva; di qui l'illegittimità dell'impugnato decreto 557 del 27 luglio 2011.

Questa sezione II interna, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 556, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti gli altri motivi di ricorso, ed ha dato atto della decisione di sollevare, con riferimento al motivo di cui si tratta nella presente ordinanza, questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.

Ritiene infatti il Collegio che le forme partecipative dei comuni al procedimento per l'istituzione delle riserve naturali regionali, previste dalla normativa della Regione siciliana, integrino una violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, nella materia di cui si tratta, costituisce parametro interposto (Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2000, n. 282), ma che il ricorso non possa essere deciso senza sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98.

Dispone infatti la legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in tema di forme partecipative dei comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, per quanto di interesse ai fini della presente ordinanza:

– all'art. 3, comma 1, lett. e): «È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto: (...) e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni...»;

– all'art. 4, comma 1: «Sono compiti del consiglio regionale [per la protezione del patrimonio naturale]; a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale...»;

– all'art. 6, commi 1, 2 e 3: «[1] In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. [2] I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5. [3] I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuzione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.»;

– all'art. 28, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a): «[1] Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a), quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati. [2] Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperative, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.».

La legge regionale n. 98/1981 prevede dunque, quali forme di partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali, la possibilità di formulate osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), nonché la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da parte delle tre principali associazioni dei comuni, da nominare nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, uno dei compiti di tale Consiglio essendo quello di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lett. a).

Tali forme partecipative sarebbero quindi anzitutto previste esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, non essendo previste forme partecipative dei comuni in relazione al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero diverse e meno garantistiche di quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, essendo nella sostanza ricondotte alla possibilità di formulare osservazioni e proposte, peraltro nei confronti non dei decreti istitutivi delle singole aree, ma solo della proposta del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il Collegio ritiene che le modalità partecipative previste dalla normativa regionale (sulla cui osservanza nel corso del procedimento non vi è discussione fra le parti) risultino non idonee a soddisfare la previsione dell'art. 22 della legge n. 394/1991, ma che ciò non possa portare a ritenere che la disciplina procedimentale prevista dalle norme regionali di cui si tratta risulti conseguentemente integrata con le forme partecipative previste dal citato art.

22, ciò che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del motivo di ricorso.

In proposito, va anzitutto ricordato come la Corte costituzionale abbia più volte (sentenze 14 luglio 2000, n. 282, e 26 gennaio 2012, n. 14) dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali alla istituzione o alla modifica delle aree protette nelle forme di cui al citato art. 22, espressamente qualificandolo come «...parametro interposto...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

La normativa regionale richiamata definisce infatti in maniera esaustiva le modalità partecipative del procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali; nei due casi in cui la Corte costituzionale ha rilevato difformità delle leggi regionali con il citato art. 22, ha proceduto a dichiararle costituzionalmente illegittime; se avesse ritenuto che il significato della norma avesse potuto essere integrato con i dettami dell'art. 22, avrebbe invece emanato una sentenza interpretativa di rigetto; ciò in forza del principio, affermato nella sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, e poi più volte ribadito, secondo cui «... una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali ma soltanto se ne è impossibile una interpretazione conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n. 379 del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)...» (Corte cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 147).

Se ne deve quindi concludere che le norme che prevedano forme partecipative diverse e meno garantistiche da quelle individuate dall'art. 22 citato non possano essere integrate in via interpretativa o giurisprudenziale, ma debbano essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale della Corte.

È il caso di rilevare come propria la circostanza che la Corte, nelle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale anziché adottare pronunce interpretative di rigetto induce a ritenere non applicabile alla presente fattispecie la soluzione adottata da una pronuncia, precedente alle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, di questo stesso Tribunale amministrativo regionale (TAR Sicilia - Palermo, Sez. 1, 26 marzo 1998, n. 492), che aveva invece ritenuto che il procedimento per l'istituzione delle riserve potesse essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991, relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti del proprietario del bene costituito in riserva ed in ragione del peculiare effetto "vincolistico" conseguente.

L'accoglimento della censura del Comune ricorrente non potrebbe quindi che passare attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 98/1981 nella parte in cui si ponga in contrasto con il citato art. 22.

A tal fine, pur avendo la Corte costituzionale affermato che le norme fondamentali di riforma economico-sociale «...in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo...» (sentenza 8 maggio 1995, n. 153; analogamente, CGARS, Sez. consultiva, 10 dicembre 1996, n. 588), occorre però darsi carico della questione circa l'applicabilità dell'art. 22 alla legislazione della Regione siciliana, in considerazione del disposto del comma 2 di tale articolo, secondo cui devono essere «...Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale...».

Anzitutto, giova evidenziare come la stessa Corte costituzionale, trattando della citata legge regionale siciliana n. 98/1981, ha recentemente avuto modo di precisare come «...si tratta all'evidenza della normativa - emanata peraltro così come successivamente fatto, in applicazione della legge-quadro n. 394 del 1991, da diverse altre Regioni - al fine di regolare la istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale...» (sentenza 23 gennaio 2009, n. 12).

Nella stessa sentenza, riaffermando quanto già statuito in precedenza (sentenza 14 novembre 2007, n. 380), la Corte ha anche precisato come «...nello statuto speciale non si rinvengono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di ambiente ed ecosistema, una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost....».

Pertanto, l'inciso riferito alle competenze delle regioni a statuto speciale deve essere letto nel senso evidenziato dalla citata sentenza n. 380/2007, secondo cui la competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente», in ragione di una configurazione dell'ambiente come una sorta di materia trasversale, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competente regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006); su tali presupposti, la Corte ha quindi ritenuto che «...non trova fondamento la tesi della ricorrente [Regione siciliana] circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Le competenze previste dall'art. 14, lettere f), i), e n,) e dall'art 17), lettera b), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo esauriscono...».

Pertanto, deve ritenersi l'applicabilità dell'art. 22 citato anche nell'ambito della Regione Sicilia.

Infine, il Collegio ritiene che le censure di travisamento dei fatti e difetto di motivazione dedotte nell'ambito del motivo di cui si tratta siano fondate se ed in quanto sia fondata la censura di esclusione del comune dalla partecipazione al procedimento, in quanto, per espressa prospettazione di parte ricorrente «...Il mancato coinvolgimento dell'ente locale (...) oltre a costituire ex se motivo di illegittimità per violazione della normativa rubricata, ha comportato l'impossibilità di tenere nel dovuto conto gli interessi di sviluppo del territorio e le istanze di sviluppo socio-economico di cui l'ente locale è portatore esponenziale...» (ricorso, pag. 14).

Il motivo di cui si discute non può quindi essere deciso senza sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale che il collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna):

- dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa proposta e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione

siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

– sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale;

– dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria alla Corte costituzionale;

– ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2012 e 30 gennaio 2013, con rintervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, *presidente*,

Giovanni Milana, *consigliere*

Diego Spampinato, *referendario, estensore*.

Il presidente: Veneziano

L'estensore: Spampinato

(2013.26.1560)044

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 155 reg. ordinanze 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2011, proposto dal Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gambuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Petino, in Catania, via Brancati, 12;

contro

il dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, e l'Azienda regionale foreste demaniali in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domiciliavano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, Associazione mediterranea per la natura, LIPU - Lega italiana protezione uccelli, Club alpino italiano - regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Marco Casciana, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Pasubio, 33;

per l'annullamento

– del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale" pubblicato in data 16 settembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del regolamento della riserva, allegato 2 al decreto n. 577/2011, recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata e il D.A. n. 970 del 10 giugno 1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana e dell'Azienda regionale foreste demaniali;

Visto l'intervento di Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, dell'Associazione mediterranea per la natura, della LIPU - Lega italiana protezione uccelli, del Club alpino italiano - Regione Sicilia;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 558, con cui questa sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 30 settembre 2011 al dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana e depositato il 20 ottobre 2011 e con altro ricorso sostanzialmente identico (salvo che per la parte relativa alla notifica quale controinteressato alla Azienda regionale foreste demaniali), notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il giorno 11 novembre 2011, parte ricorrente ha esposto:

– che con reg. CE n. 617 del 4 aprile 2003 è stata riconosciuta la denominazione protetta IGP per le produzioni di pomodoro ricadenti nell'area dei comuni di Pachino, Noto, Ispica e Portopalo di Capo Passero;

– che sulle stesse aree esplicherebbe i suoi effetti il provvedimento impugnato, con cui è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale";

– che, a seguito del riconoscimento comunitario, è nato il Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino, che, con decreto MIPAF del 27 luglio 2006, ha ottenuto l'attribuzione delle funzioni di tutela, valorizzazione e promozione del pomodoro;

– che, su tale area oggi insistono coltivazioni di pomodoro ed impianti di trasformazione consistenti in impianti serricoli all'avanguardia (serre in ferro e serre fotovoltaiche), e grandi impianti di condizionamento che consentono di confezionare il prodotto e immetterlo direttamente sui banchi della grande distribuzione;

– che la coltivazione del pomodoro in serra costituisce la fonte di lavoro e di reddito per circa 5 mila addetti ed il volume complessivo di affari del comparto può essere stimato in circa 300-400 milioni di euro annui;

– che l'interesse del Consorzio ricorrente ad impugnare il decreto istitutivo della riserva ed il regolamento allegato deriverebbe dalle previsioni del citato regolamento: a) del divieto di impiantare nuove serre e della generale incompatibilità del sistema delle coltivazioni in serra con la riserva (art. 3, comma 1, lett. b); b) della incentivazione

al mantenimento delle colture tradizionali, all'utilizzo di tecniche biologiche e alla conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate (art. 5); ciò in conseguenza della circostanza che, con cadenza periodica (5-6 anni), le serre vengono dismesse ed il terreno lasciato incolto per consentire un periodo di riposo.

Ha quindi affidato il ricorso a diversi motivi.

Per quanto di interesse in questa sede, con il quarto di essi ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 28 della legge regionale n. 98/1981 in relazione all'art. 22 legge n. 394/1991; illegittimità costituzionale delle predette norme per violazione dell'art. 117 della Carta costituzionale; il comune di Pachino non sarebbe stato in nessun modo coinvolto nel procedimento per l'istituzione della riserva, ciò che determinerebbe la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la necessità di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

In particolare, ha dedotto violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, ai commi 1 e 2, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, che «1. *Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione (...) dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (...) Tale partecipazione si realizza (...) attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25; (...) 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.*»

Questa sezione II interna, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 558, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti gli altri motivi di ricorso, ed ha dato atto della decisione di sollevare, con riferimento al motivo di cui si tratta nella presente ordinanza, questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.

Infatti, il Collegio ritiene, nel solco della giurisprudenza di questa sezione II interna (sentenze 7 dicembre 2012, nn. 2882 e 2888; analogamente, Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 369) che i ricorrenti privati possano articolare le proprie doglianze anche con riferimento alla mancata partecipazione procedimentale del Comune ove essi risiedono, in ragione della funzione che tale Amministrazione assolve nella qualità di ente esponenziale della comunità territoriale.

Ritiene inoltre il Collegio che le forme partecipative dei comuni al procedimento per l'istituzione delle riserve naturali regionali, previste dalla normativa della Regione Siciliana, integrino una violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, nella materia di cui si tratta, costituisce parametro interposto (Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2000, n. 282), ma che il ricorso non possa essere deciso senza sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98.

Dispone infatti la legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in tema di forme partecipative dei Comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, per quanto di interesse ai fini della presente ordinanza:

– all'art. 3, comma 1, lett. e): «È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto: (...) e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni...»;

– all'art. 4, comma 1: «Sono compiti del consiglio regionale [per la protezione del patrimonio naturale]: a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale...»;

– all'art. 6, commi 1, 2 e 3: «[1] In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. [2] I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5. [3] I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.»;

– all'art. 28, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a): «[1] Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a), quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati. [2] Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperative, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno firmare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.»

La legge regionale n. 98/1981 prevede dunque, quali forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali, la possibilità di formulare osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), nonché la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da parte delle tre principali associazioni dei comuni, da nominare nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, uno dei compiti di tale Consiglio essendo quello di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lett. a).

Tali forme partecipative sarebbero quindi anzitutto previste esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, non essendo previste forme partecipative dei comuni in relazione al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero diverse e meno garantistiche di quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, essendo nella sostan-

za ricondotte alla possibilità di formulare osservazioni e proposte, peraltro nei confronti non dei decreti istitutivi delle singole aree, ma solo della proposta del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il collegio ritiene che le modalità partecipative previste dalla normativa regionale (sulla cui osservanza nel corso del procedimento non vi è discussione fra le parti) risultino non idonee a soddisfare la previsione dell'art. 22 della legge n. 394/1991, ma che ciò non possa portare a ritenere che la disciplina procedimentale prevista dalle norme regionali di cui si tratta risulti conseguentemente integrata con le forme partecipative previste dal citato art. 22, ciò che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del motivo di ricorso.

In proposito, va anzitutto ricordato come la Corte costituzionale abbia più volte (sentenze 14 luglio 2000, n. 282 e 26 gennaio 2012, n. 14) dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali alla istituzione o alla modifica delle aree protette nelle forme di cui al citato art. 22, espressamente qualificandolo come «...parametro interposto...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

In particolare, ha avuto modo di statuire come «...La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, nè è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6... » (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

La normativa regionale richiamata definisce infatti in maniera esaustiva le modalità partecipative del procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali; nei due casi in cui la Corte costituzionale ha rilevato difformità delle leggi regionali con il citato art. 22, ha proceduto a dichiararle costituzionalmente illegittime; se avesse ritenuto che il significato della norma avesse potuto essere integrato con i dettami dell'art. 22, avrebbe invece emanato una sentenza interpretativa di rigetto; ciò in forza del principio, affermato nella sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, e poi più volte ribadito, secondo cui «...una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali; ma soltanto se ne è impossibile una interpretazione conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n. 379 del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)...» (Corte cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 147).

Se ne deve quindi concludere che le norme che prevedano forme partecipative diverse e meno garantistiche da quelle individuate dall'art. 22 citato non possano essere integrate in via interpretativa o giurisprudenziale, ma debbano essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale della Corte.

È il caso di rilevare come proprio la circostanza che la Corte, nelle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale anziché adottare pronunce interpretative di rigetto induce a ritenere non

applicabile alla presente fattispecie la soluzione adottata da una pronuncia, precedente alle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, di questo stesso Tribunale amministrativo regionale (TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 26 marzo 1998, n. 492), che aveva invece ritenuto che il procedimento per l'istituzione delle riserve potesse essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991, relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti del proprietario del bene costituito in riserva ed in ragione del peculiare effetto "vincolistico" conseguente.

L'accoglimento della censura di parte ricorrente non potrebbe quindi che passare attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 98/1981 nella parte in cui si ponga in contrasto con il citato art. 22.

A tal fine, pur avendo la Corte costituzionale affermato che le norme fondamentali di riforma economico-sociale «...in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo...» (sentenza 8 maggio 1995, n. 153; analogamente, CGARS, sez. consultiva, 10 dicembre 1996, n. 588), occorre però darsi carico della questione circa l'applicabilità dell'art. 22 alla legislazione della Regione siciliana, in considerazione del disposto del comma 2 di tale articolo, secondo cui devono essere «...Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale...».

Anzitutto, giova evidenziare come la stessa Corte costituzionale, trattando della citata legge regionale siciliana n. 98/1981, ha recentemente avuto modo di precisare come «...si tratta all'evidenza della normativa emanata - peraltro così come successivamente fatto, in applicazione della legge-quadro n. 394 del 1991, da diverse altre Regioni - al fine di regolare la istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale...» (sentenza 23 gennaio 2009, n. 12).

Nella stessa sentenza, riaffermando quanto già statuito in precedenza (sentenza 14 novembre 2007, n. 380), la Corte ha anche precisato come «...nello statuto speciale non si rinvencono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di ambiente ed ecosistema, una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s) dell'art. 117 Cost...».

Pertanto, l'inciso riferito alle competenze delle regioni a statuto speciale deve essere letto nel senso evidenziato dalla citata sentenza 380/2007, secondo cui la competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente", in ragione di una configurazione dell'ambiente come una sorta di materia trasversale, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006); su tali presupposti, la Corte ha quindi ritenuto che «...non trova fondamento la tesi della ricorrente [Regione siciliana] circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Le competenze previste dall'art. 14, lettere f), i), e n), e dall'art. 17, lettera b), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo esauriscono...».

Pertanto, deve ritenersi l'applicabilità dell'art. 22 citato anche nell'ambito della Regione Sicilia.

Il motivo di cui si discute non può quindi essere deciso senza sollevare questione di legittimità costituzionale

che il Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione II interna):

– dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa proposta e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

– sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale;

– dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

– ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2012, 30 gennaio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, *presidente*,
Giovanni Milana, *consigliere*

(2013.26.1561)044

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Spatola Corrado in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'azienda agricola ittica Spatola Francesco & C. c/dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana e Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 156 reg. ordinanze 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2011, proposto da Corrado Spatola, in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell'azienda agricola ittica Spatola Francesco & C., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Paolino, Marco Lepori, e Sebastiano Mallia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Alfredo Fonte in Catania, viale Vittorio Veneto, 52/C;

contro

il dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, e l'Assessorato del

territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domiciliario in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud-orientale" pubblicato in data 16 settembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39, nonché delle allegate planimetrie e del regolamento della riserva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dipartimento ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 557, con cui questa sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 27 ottobre 2011 e depositato in pari data, parte ricorrente ha esposto:

– che il ricorrente è proprietario di un'area, estesa circa 120 ettari, distinta in catasto del comune di Pachino al foglio n. 17 particelle 1, 3, 4, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 474, 475, 476, 477, 478, 618, 619, 357;

– che tale area sarebbe situata al confine del territorio del comune di Pachino con quello del comune di Ispica, in una zona denominata "Longarini", confinante con il Pantano Longarini;

– che la società Spatola & C. bonificò interamente tale area ed effettuò lavori, fra cui la costruzione di 19 canali a pettine, finalizzati alla itticoltura;

– che tale impianto sarebbe completamente autonomo dal Pantano Longarini;

– che il 27 novembre 1987, con numero di protocollo 028580 il comune di Pachino avrebbe ricevuto la proposta di perimetrazione della riserva "Pantani della Sicilia sud-orientale", da affiggere all'albo pretorio per le osservazioni ed opposizioni da presentare entro il 15 gennaio 1988, e che sarebbe stata fatta opposizione sia da parte del ricorrente (con atto del 23 gennaio 1988, allegato sub 19 al ricorso), sia da parte del comune con delibera del consiglio comunale;

che, con il decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, veniva stabilita la perimetrazione di massima della riserva;

– che il ricorrente avrebbe notificato una nota datata 22 gennaio 2011 all'Assessore per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana, diffidandolo dal proseguire l'iter dell'istituzione della riserva di cui si tratta;

– che con il provvedimento impugnato è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud-orientale", e che l'intera area di parte ricorrente ricadrebbe nella zona A della riserva;

– che la perimetrazione della riserva riprenderebbe pedissequamente le aree previste nelle cartografie allegate al D.A. n. 970/1991;

Ha quindi affidato il ricorso a diversi motivi.

Per quanto di interesse in questa sede, con il terzo di essi ha dedotto: violazione degli artt. 22, legge n. 394/1991 e 7, legge n. 241/1990; né il comune di Pachino né il ricorrente sarebbero stati coinvolti nel procedimento per l'istituzione della riserva.

In particolare, ha dedotto violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, ai commi 1 e 2, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, che «1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione (...) dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (...) Tale partecipazione si realizza (...) attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25; (...) 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco».

Questa Sezione II interna, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 557, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti gli altri motivi di ricorso, ed ha dato atto della decisione di sollevare, con riferimento al motivo di cui si tratta nella presente ordinanza, questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.

Infatti, il Collegio ritiene, nel solco della giurisprudenza di questa sezione II interna (sentenze 7 dicembre 2012, nn. 2882 e 2888; analogamente, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; TAR Sicilia - Catania, Sez. III, 10 febbraio 2012, n. 369) che i ricorrenti privati possano articolare le proprie doglianze anche con riferimento alla mancata partecipazione procedimentale del comune ove essi risiedono, in ragione della funzione che tale Amministrazione assolve nella qualità di ente esponenziale della comunità territoriale.

Ritiene inoltre il collegio che le forme partecipative dei comuni al procedimento per l'istituzione delle riserve naturali regionali, previste dalla normativa della Regione siciliana, integrino una violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, nella materia di cui si tratta, costituisce parametro interposto (Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2000, n. 282), ma che il ricorso non possa essere deciso senza sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98.

Dispone infatti la legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in tema di forme partecipative dei comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, per quanto di interesse ai fini della presente ordinanza

– all'art. 3, comma 1, lett. e): «È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto: (...) e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni...»;

– all'art. 4, comma 1: «Sono compiti del consiglio regionale [per la protezione del patrimonio naturale]: a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale...»;

– all'art. 6, commi 1, 2 e 3: «[1] In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. [2] I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5. [3] I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.»;

– all'art. 28, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a) «[1] Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a), quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati. [2] Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperative sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione.»

La legge regionale n. 98/1981 prevede dunque, quali forme di partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali, la possibilità di formulare osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), nonché la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da parte delle tre principali associazioni dei comuni, da nominare nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, uno dei compiti di tale Consiglio essendo quello di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lett. a).

Tali forme partecipative sarebbero quindi anzitutto previste esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, non essendo previste forme partecipative dei comuni in relazione al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero diverse e meno garantistiche di quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, essendo nella sostanza ricondotte alla possibilità di formulare osservazioni e proposte, peraltro nei confronti non dei decreti istitutivi delle singole aree, ma solo della proposta del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il collegio ritiene che le modalità partecipative previste dalla normativa regionale (sulla cui osservanza nel corso del procedimento non vi è discussione fra le parti) risultino non idonee a soddisfare la previsione dell'art. 22 della legge n. 394/1991, ma che ciò non possa portare a ritenere che la disciplina procedimentale prevista dalle norme regionali di cui si tratta risulti conseguentemente integrata con le forme partecipative previste dal citato art.

22, ciò che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del motivo di ricorso.

In proposito, va anzitutto ricordato come la Corte costituzionale abbia più volte (sentenze 14 luglio 2000, n. 282, e 26 gennaio 2012, n. 14) dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali alla istituzione o alla modifica delle aree protette nelle forme di cui al citato art. 22, espressamente qualificandolo come «...parametro interposto...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

In particolare, ha avuto modo di statuire come «...La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, nè è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b) dell'impugnato art. 6» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

La normativa regionale richiamata definisce in maniera esaustiva le modalità partecipative del procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali; nei due casi in cui la Corte costituzionale ha rilevato difformità delle leggi regionali con il citato art. 22, ha proceduto a dichiararle costituzionalmente illegittime; se avesse ritenuto che il significato della norma avesse potuto essere integrato con i dettami dell'art. 22, avrebbe invece emanato una sentenza interpretativa di rigetto; ciò in forza del principio, affermato nella sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, e poi più volte ribadito, secondo cui «...una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile una interpretazione conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n. 379 del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)...» (Corte cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 147).

Se ne deve quindi concludere che le norme che prevedano forme partecipative diverse e meno garantistiche da quelle individuate dall'art. 22 citato non possano essere integrate in via interpretativa o giurisprudenziale, ma debbano essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale della Corte.

È il caso di rilevare come proprio la circostanza che la Corte, nelle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale anziché adottare pronunce interpretative di rigetto induce a ritenere non applicabile alla presente fattispecie la soluzione adottata da una pronuncia, precedente alle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, di questo stesso Tribunale amministrativo regionale (TAR Sicilia - Palermo, Sez. 1, 26 marzo 1998, n. 492), che aveva invece ritenuto che il procedimento per l'istituzione delle riserve potesse essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991, relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti del proprietario del bene costituito in riserva ed in ragione del peculiare effetto "vincolistico" conseguente.

L'accoglimento della censura di parte ricorrente non

potrebbe quindi che passare attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 98/1981 nella parte in cui si ponga in contrasto con il citato art. 22.

A tal fine, pur avendo la Corte costituzionale affermato che le norme fondamentali di riforma economico-sociale «...in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo...» (sentenza 8 maggio 1995, n. 153; analogamente, CGARS, sez. consultiva, 10 dicembre 1996, n. 588), occorre però darsi carico della questione circa l'applicabilità dell'art. 22 alla legislazione della Regione siciliana, in considerazione del disposto del comma 2 di tale articolo, secondo cui devono essere «...Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale...».

Anzitutto, giova evidenziare come la stessa Corte costituzionale, trattando della citata legge regionale siciliana n. 98/1981, ha recentemente avuto modo di precisare come «...si tratta all'evidenza della normativa emanata peraltro così come successivamente fatto, in applicazione della legge-quadro n. 394 del 1991, da diverse altre regioni - al fine di regolare la istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale...» (sentenza 23 gennaio 2009, n. 12).

Nella stessa sentenza, riaffermando quanto già statuito in precedenza (sentenza 14 novembre 2007, n. 380), la Corte ha anche precisato come «...nello Statuto speciale non si rinvengono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di ambiente ed ecosistema, una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost. ...».

Pertanto, l'inciso riferito alle competenze delle regioni a statuto speciale deve essere letto nel senso evidenziato dalla citata sentenza n. 380/2007, secondo cui la competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente", in ragione di una configurazione dell'ambiente come una sorta di materia trasversale, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006); su tali presupposti, la Corte ha quindi ritenuto che «... non trova fondamento la tesi della ricorrente Regione siciliana circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello Statuto di autonomia. Le competenze previste dall'art. 14, lettere f), i), e n), e dall'art. 17, lettera b), dello Statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo esauriscono...».

Pertanto, deve ritenersi l'applicabilità dell'art. 22 citato anche nell'ambito della Regione Sicilia.

Il motivo di cui si discute non può quindi essere deciso senza sollevare questione di legittimità costituzionale che il Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione II interna):

- dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa proposta e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

– sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale;

– dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

– ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2012, 30 gennaio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, *presidente*,

Giovanni Milana, *consigliere*

Diego Spampinato, *referendario, estensore*.

Il presidente: Veneziano

L'estensore: Spampinato

(2013.26.1562)044

Ordinanza del 2 aprile 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Acqua Azzurra S.p.A. c/Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 157 reg. ordinanze 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acqua Azzurra S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Mirone e Francesco Fichera, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

contro

l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana - CT e Azienda regionale foreste demaniali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

il comune di Ispica, in persona del sindaco *pro tempore*, non costituito;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale" pubblicato in data 16 settembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39;

– di tutti gli atti antecedenti, successivi e conseguenti, anche non conosciuti, tra i quali in particolare quelli lesivi menzionati sia nelle premesse del provvedimento espressamente impugnato sia nel corpo del ricorso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

– della nota dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana n. 7226 del 3 febbraio 2012 e della relazione n. 216 del 12 luglio 2011.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana, e dell'Azienda regionale foreste demaniali;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 559, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso depositato il 2 dicembre 2011, la società ricorrente ha esposto:

– di essere proprietaria di un'area distinta in catasto del comune di Pachino ai fogli 11 e 23, estesa circa 20 ettari, di cui circa 10 ettari attualmente occupati da un impianto per l'itticoltura;

– che la società fruirebbe di due diverse concessioni demaniali, una per la posa di una condotta di captazione lunga 596 metri e di un manufatto, opere finalizzate al ricambio di acqua marina nelle vasche all'interno dell'area dell'impianto, ed una per l'installazione ed il mantenimento dei corpi galleggianti per l'allevamento del pesce in vicinanza al tratto costiero prospiciente la località "Vulpiglia" del comune di Pachino, funzionale alla gestione di un'appendice a mare dell'impianto, destinata all'allevamento dei pesci in gabbie;

– che, con il decreto assessoriale della Regione siciliana n. 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, tale area sarebbe stata inserita nella zona di preriserva a contorno dei "Pantani di Morghella", a loro volta inseriti nella "Riserva naturale orientata Pantani della Sicilia sud-orientale";

– che i "Pantani di Morghella" sarebbero stati classificati - a partire dal 2000 - quale zona SIC con la denominazione "Pantano Morghella" (codice ITA090004 e quale zona ZPS denominata "Pantani della Sicilia Sud Orientale, Morghella di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari" (codice ITA090029);

– che, stante l'assoluta insussistenza di emergenze ambientali, l'immobile della società ricorrente sarebbe stato completamente escluso dalle zone SIC e ZPS;

– che, nel ventennio trascorso fra il D.A. n. 970/1991 e l'impugnato provvedimento istitutivo della riserva, la situazione di fatto avrebbe subito notevoli modifiche, tanto da indurre il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nell'esprimere parere favorevole all'istituzione della riserva, a condizionano alla verifica se l'attuale situazione dei luoghi fosse ancora coerente con le finalità istitutive della riserva;

– che, ciononostante, l'Amministrazione avrebbe immediatamente proceduto all'istituzione della riserva, senza menzionare la richiesta di integrazione istruttoria avanzata in sede di parere e senza motivare sul punto, ed allegando al decreto istitutivo una planimetria vecchia di decenni, dove l'impianto della società ricorrente non sarebbe nemmeno rappresentato.

Ha quindi affidato il ricorso introduttivo a diversi motivi.

Quindi, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 aprile 2011, ha dedotto ulteriori motivi.

In particolare, con il primo motivo del ricorso introduttivo ha dedotto, in conseguenza del mancato coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento per l'istituzione della riserva, la violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, ai commi 1 e 2, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, che «1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione (...) dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (...) Tale partecipazione si realizza (...) attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25; (...) 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco».

Questa sezione II interna, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 559, parzialmente decidendo, ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso, ed ha dato atto della decisione di sollevare, con riferimento al motivo di cui si tratta nella presente ordinanza, questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.

Infatti, il collegio ritiene, nel solco della giurisprudenza di questa sezione II interna (sentenze 7 dicembre 2012, nn. 2882 e 2888; analogamente, Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 369) che i ricorrenti privati possano articolare le proprie doglianze anche con riferimento alla mancata partecipazione procedimentale del comune ove essi risiedono, in ragione della funzione che tale Amministrazione assolve nella qualità di ente esponenziale della comunità territoriale.

Ritiene inoltre il collegio che le forme partecipative dei comuni al procedimento per l'istituzione delle riserve naturali regionali, previste dalla normativa della Regione Siciliana, integrino una violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, nella materia di cui si tratta, costituisce parametro interposto (Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2000, n. 282), ma che il ricorso non possa essere deciso senza sollevate questione di legittimi-

tà costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98.

Dispone infatti la legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in tema di forme partecipative dei comuni alla istituzione di parchi e riserve naturali, per quanto di interesse ai fini della presente ordinanza:

– all'art. 3, comma 1, lett. e): «È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto: (...) e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni...»;

– all'art. 4, comma 1: «Sono compiti del consiglio regionale [per la protezione del patrimonio naturale] a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale...»;

– all'art. 6, commi 1, 2 e 3: «[1] In attuazione del piano regionale di cui all'articolo 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. [2] I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5. [3] I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.»;

– all'art. 28, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a):

« [1] Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a), quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati. [2] Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione».

La legge regionale n. 98/1981 prevede dunque, quali forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali, la possibilità di formulare osservazioni nei confronti della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 28, comma 1, con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. a), nonché la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da parte delle tre principali associazioni dei comuni, da nominare nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, uno dei compiti di tale Consiglio essendo quello di predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (art. 4, comma 1, lett. a).

Tali forme partecipative sarebbero quindi anzitutto previste esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, non essendo previste

forme partecipative dei Comuni in relazione al procedimento istitutivo delle singole aree; inoltre, esse sarebbero diverse e meno garantistiche di quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, essendo nella sostanza ricondotte alla possibilità di formulare osservazioni e proposte, peraltro nei confronti non dei decreti istitutivi delle singole aree, ma solo della proposta del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il Collegio ritiene che le modalità partecipative previste dalla normativa regionale (sulla cui osservanza nel corso del procedimento non vi è discussione fra le parti) risultino non idonee a soddisfare la previsione dell'art. 22 della legge n. 394/1991, ma che ciò non possa portare a ritenere che la disciplina procedimentale prevista dalle norme regionali di cui si tratta risulti conseguentemente integrata con le forme partecipative previste dal citato art. 22, ciò che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento del motivo di ricorso.

In proposito, va anzitutto ricordato come la Corte costituzionale abbia più volte (sentenze 14 luglio 2000, n. 282, e 26 gennaio 2012, n. 14) dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali alla istituzione o alla modifica delle aree protette nelle forme di cui al citato art. 22, espressamente qualificandolo come «...parametro interposto...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

In particolare, ha avuto modo di statuire come «...La partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della legge quadro, non può ritenersi garantita dalla previsione, ad opera della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo regionale per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti locali interessati in concreto, né è composto stabilmente da rappresentanti dei comuni. La richiesta partecipazione dei comuni interessati neppure può ritenersi legittimamente surrogata dalla possibilità di formulare osservazioni e proposte nei confronti dei decreti istitutivi del parco, loro concessa dalla lettera b,) dell'impugnato art. 6...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282).

La normativa regionale richiamata definisce infatti in maniera esaustiva le modalità partecipative del procedimento di istituzione delle riserve naturali regionali; nei due casi in cui la Corte costituzionale ha rilevato difformità delle leggi regionali con il citato art. 22, ha proceduto a dichiararle costituzionalmente illegittime; se avesse ritenuto che il significato della norma avesse potuto essere integrato con i dettami dell'art. 22, avrebbe invece emanato una sentenza interpretativa di rigetto; ciò in forza del principio, affermato nella sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, e poi più volte ribadito, secondo cui «...una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrario con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile una interpretazione conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n. 379 del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)...» (Corte cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 147).

Se ne deve quindi concludere che le norme che prevedano forme partecipative diverse e meno garantistiche da quelle individuate dall'art. 22 citato non possano essere integrate in via interpretativa o giurisprudenziale, ma debbano essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale della Corte.

È il caso di rilevare come proprio la circostanza che la Corte, nelle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale anziché adottare pronunce interpretative di rigetto induce a ritenere non applicabile alla presente fattispecie la soluzione adottata da una pronuncia, precedente alle citate sentenze n. 282/2000 e n. 14/2012, di questo stesso Tribunale amministrativo regionale (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 26 marzo 1998, n. 492), che aveva invece ritenuto che il procedimento per l'istituzione delle riserve potesse essere integrato con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991, relativi alla comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti del proprietario del bene costituito in riserva ed in ragione del peculiare effetto "vincolistico" conseguente.

L'accoglimento della censura del Comune ricorrente non potrebbe quindi che passare attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 98/1981 nella parte in cui si ponga in contrasto con il citato art. 22.

A tal fine, pur avendo la Corte costituzionale affermato che le norme fondamentali di riforma economico-sociale «...in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo...» (sentenza 8 maggio 1995, n. 153; analogamente, CGARS, sez. consultiva, 10 dicembre 1996, n. 588), occorre però darsi carico della questione circa l'applicabilità dell'art. 22 alla legislazione della Regione siciliana, in considerazione del disposto del comma 2 di tale articolo, secondo cui devono essere «...Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale...».

Anzitutto, giova evidenziare come la stessa Corte costituzionale, trattando della citata legge regionale siciliana n. 98/1981, ha recentemente avuto modo di precisare come «... si tratta all'evidenza della normativa emanata - peraltro così come successivamente fatto, in applicazione della legge-quadro n. 394 del 1991) da diverse altre Regioni - al fine di regolare la istituzione dei parchi naturali di rilevanza regionale...» (sentenza 23 gennaio 2009, n. 12).

Nella stessa sentenza, riaffermando quanto già statuito in precedenza (sentenza 14 novembre 2007, n. 380), la Corte ha anche precisato come «...nello statuto speciale non si rinvencono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di ambiente ed ecosistema, una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost....».

Pertanto, l'inciso riferito alle competenze delle regioni a statuto speciale deve essere letto nel senso evidenziato dalla citata sentenza n. 380/2007, secondo cui la competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente", in ragione di una configurazione dell'ambiente come una sorta di materia trasversale, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006); su tali presupposti, la Corte ha quindi ritenuto che «...non trova fondamento la tesi della ricorrente [Regione siciliana] circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Le competenze previste dall'art. 14, lettere f), i) e n), e dall'art. 17, lettera b), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'am-

biente, ma non lo esauriscono...». Pertanto, deve ritenersi l'applicabilità dell'art. 22 citato anche nell'ambito della regione Sicilia.

Il motivo di cui si discute non può quindi essere deciso senza sollevare questione di legittimità costituzionale che il Collegio ritiene, per quanto esposto, rilevante e non manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione II interna):

– dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa proposta e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

– sospende il giudizio in corso, riservando ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale;

– dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

– ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Regione siciliana e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2012 e 30 gennaio 2013, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, *presidente*,

Giovanni Milana, *consigliere*

Diego Spampinato, *referendario, estensore*.

(2013.26.1559)044

PRESIDENZA

Programmazione 2014-2020 dei programmi regionali cofinanziati dalla U.E. Procedura di VAS. Decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

A far data dal 15 giugno 2013 è disponibile nel sito web Euroinfocilia gestito dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana, dal 17 giugno nel sito dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, nel sito del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura, nel sito del PSR Sicilia e nel sito tematico Agorà per la nuova programmazione e dal 21 giugno nel sito gestito dal Fondo sociale, il comunicato per le "Consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale del rapporto ambientale preliminare per la programmazione 2014-2020 dei programmi regionali cofinanziati dalla UE".

(2013.26.1583)126

Comunicato relativo all'approvazione del Piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il terzo trimestre 2013.

Si rende noto che, con delibera n. 11 del 17 giugno 2013 del Comitato regionale per le comunicazioni, è stato approvato il Piano delle trasmissioni dell'accesso radiotelevisivo per il terzo trimestre 2013 (allegato A) che si potrà visionare nel sito istituzionale dell'ufficio all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Area1/PIR_UOCoReCom.

(2013.26.1580)088

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica degli allegati al decreto 13 ottobre 2011, concernente il rinnovo del distretto produttivo della pesca industriale - COSVAP.

Con decreto n. 90/Gab del 14 maggio 2013, l'Assessore per le attività produttive ha modificato gli allegati A e B del decreto n. 511/Gab del 13 ottobre 2011, con il quale è stato rinnovato il distretto produttivo della pesca industriale - COSVAP.

(2013.23.1361)120

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 92 del 15 maggio 2013, l'avv. Fabio Bognanni, nato a Palermo il 23 ottobre 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa SITEC, con sede in Palermo, in sostituzione del rag. Gaetano Michele Scuto.

(2013.23.1381)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 93 del 15 maggio 2013, l'avv. Gianluca Bonafè, nato a Palermo il 10 ottobre 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria (PA), in sostituzione dell'avv. Barbara Grilli.

(2013.23.1376)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 94 del 15 maggio 2013, il dott. Aldo Bongiorno, nato a Cefalù (PA) il 28 luglio 1980, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa LTS Ponteggi, con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Barrile Calogero.

(2013.23.1375)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 107 del 22 maggio 2013, l'avv. Alberto Barbera, nato a Biella il 28 ottobre 1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Andrea, con sede in Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) in sostituzione del rag. Giovanni Abate.

(2013.23.1398)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e della liquidazione coatta amministrativa del Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo, società cooperativa con sede in Siracusa.

Con decreto n. 233 del 15 maggio 2013 dell'Assessore regionale per l'economia, è stata disposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, per come entrambe previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti del Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo, società cooperativa con sede nel comune di Siracusa.

(2013.23.1348)013

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2.

Con decreto n. 124 del 24 aprile 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il

24 maggio 2013, reg. n. 1, foglio n. 54, sono stati approvati in via definitiva gli allegati elenchi:

- a) Elenco progetti presentati;
- b) Elenco progetti ammissibili e graduatoria con i relativi importi di spesa finanziabile, nei limiti della disponibilità della dotazione finanziaria, nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2. Le somme occorrenti a finanziare il progetto di cui all'allegato c) graveranno sul capitolo 653901 del bilancio della Regione siciliana "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.2 del PO FESR 2007-2013".

(2013.25.1520)131

Aviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1.

Con decreto n. 125 del 24 aprile 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, reg. n. 1, foglio n. 55, sono stati approvati in via definitiva gli allegati elenchi:

- a) Elenco progetti presentati;
- b) Elenco progetti inammissibili;
- c) Elenco progetti ammissibili e graduatoria con i relativi importi di spesa finanziabile, nei limiti della disponibilità della dotazione finanziaria, nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1. Le somme occorrenti a finanziare il progetto di cui all'allegato c) graveranno sul capitolo 653901 del bilancio della Regione siciliana "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.2 del PO FESR 2007-2013".

(2013.25.1485)131

Aviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - Seconda fase - Approvazione delle graduatorie definitive nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.3.1.

Con decreto n. 126 del 24 aprile 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, reg. n. 1, foglio n. 56, sono stati approvati in via definitiva gli allegati elenchi:

- a) Elenco progetti presentati;
- b) Elenco progetti inammissibili, nell'ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR 2007-2013.

(2013.25.1521)131

Modifica del decreto 17 maggio 2007, concernente autorizzazione alla ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s., con sede in Palermo, per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 653 del 10 maggio 2013 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 della legge regionale n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato il decreto n. 17 del 17 maggio 2007 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s., con sede legale ed impianto in viale Regione siciliana S/E n. 1427 contrada Regia Corte nel comune di Palermo, autorizzando l'installazione e la gestione di un trituratore mobile marca DOPP-STAD DW 2560 BISON.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, consistenti in una diversa distribuzione dei settori per l'ottimale svolgimento dell'attività e nella realizzazione di due nuovi settori dedicati, uno allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dal processo di trituratione e l'altro, dotato di setti separatori, allo stoccaggio del vetro e del materiale da sottoporre alla trituratione ed è stata concessa la gestione di nuove tipologie di rifiuti e l'operazione di recupero R12 per i rifiuti in ingresso all'impianto.

Infine, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono state altresì autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. n. 423 del 18 luglio 2012 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale territorio ed ambiente - servizio II - industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

(2013.23.1353)119

Approvazione del progetto della ditta Palma Dario, con sede in Piazza Armerina, relativo alla realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 654 del 10 maggio 2013 del dirigente responsabile del servizio 7 - Autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del d.lgs. n. 209/03, per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. proposto dalla ditta Palma Dario, con sede legale ed impianto in Piazza Armerina (EN) via Leonardo Gebbia, s.n.c., autorizzandone altresì la realizzazione e la gestione.

(2013.23.1377)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 4 agosto 2004, concernente approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili proposto dalla ditta Messina Fortunato, con sede in Mazara del Vallo, ed autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Con decreto n. 680 del 20 maggio 2013 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. l'ordinanza commissariale n. 1013 del 04 agosto 2004 e ss.mm.ii., di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla ditta Messina Fortunato con sede legale ed impianto in contrada Bianca - via degli Ittiti n. 4 nel comune di Mazara del Vallo (TP), è stata modificata con l'autorizzazione alla gestione dei codici CER provenienti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione (conto terzi) e con l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di smaltimento D13 e D15 e di recupero R4 R12 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Con il medesimo provvedimento, la validità dell'ordinanza commissariale n. 1013 del 4 agosto 2004 e ss.mm.ii. è stata estesa anche alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03 per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo, già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione e sono state approvate le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, consistenti nella riorganizzazione delle aree di stoccaggio e l'inserimento di cassoni scarrabili per lo stoccaggio, anche conto terzi, di rifiuti metallici.

(2013.23.1354)119

Diniego al comune di Raccuja dell'autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione.

Con decreto n. 699 del 23 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato disposto il diniego al comune di Raccuja (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/90, ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Zappa per l'impianto di depurazione sito in località "Vallone-Foti".

(2013.23.1352)006

Rinnovo alla società Acque Potabili Siciliane S.p.A. dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Montelepre.

Con decreto n. 714 del 27 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stato concesso alla so-

cietà Acque Potabili Siciliane S.p.A., in qualità di soggetto gestore del S.I.I. della provincia di Palermo, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del comune di Montelepre sito in c.da Ranna; potranno essere scaricate nel vallone Margi, affluente in destra idraulica del fiume Nocella che sfocia nel golfo di Castellammare con una portata media giornaliera in tempo di asciutto non superiore a 45 mc/h.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2013.23.1357)006

Autorizzazione alla società Acque potabili siciliane per lo scarico in mare delle acque reflue urbane depurate dall'impianto a servizio del comune di Campofelice di Roccella.

Con decreto n. 722 del 28 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stato concesso a Acque potabili siciliane, nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO di Palermo per il comune di Campofelice di Roccella, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Olivazzo a servizio della rete fognaria del comune di Campofelice di Roccella. Potranno essere scaricate fino ad una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 220 mc/h nel mar Tirreno tramite condotta sottomarina della lunghezza di 3000 mt ed alla profondità di 23 mt, per la restante portata prodotta fino a 180 mc/h le acque reflue potranno essere scaricate nel torrente Roccella. Tale provvedimento è da intendersi come autorizzazione allo scarico provvisoria nelle more che la suddetta condotta venga adeguata a scaricare la massima portata di punta stimata pari a 400 mc/h.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2013.23.1401)006

Diniego alla società Acquaenna S.c.p.a. dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione al servizio del comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 723 del 28 maggio 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato disposto il diniego alla società Acquaenna S.c.p.a., soggetto gestore del S.I.I. della provincia di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/90 ss.mm.ii., e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/91 ss.mm.ii., dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione a servizio del comune di Piazza Armerina (EN), sito in c.da Santa Croce.

(2013.23.1356)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Modifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni di Ragusa - settore edilizia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 2227/2013 del 3 giugno 2013, sono state apportate delle parziali modifiche al decreto n. 275/2013 del 21 gennaio 2013, nella parte riguardante la rappresentanza dei lavoratori così come segue:

In rappresentanza dei lavoratori:

C.G.I.L. - Ragusa

- sig. Cascone Francesco, membro effettivo;

- sig. Aquila Paolo, membro supplente.

C.I.S.L. - Ragusa

- sig. Gentili Luca, membro effettivo;

- sig. Spinello Lorenzo, membro supplente.

U.I.L. - Ragusa

- sig. Benigno Nicolò, membro effettivo;

- sig. Spadaccino Raffaele, membro supplente.

(2013.23.1403)091

Modifica del decreto 21 gennaio 2013, concernente ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni di Ragusa - settore industria.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 2228/2013 del 3 giugno 2013, sono state apportate delle parziali modifiche al decreto n. 271/2013 del 21 gennaio 2013, nella parte riguardante la rappresentanza dei lavoratori così come segue:

In rappresentanza dei lavoratori:

C.G.I.L. - Ragusa

- sig. Giavatto Giuseppe, membro effettivo;

- sig. Viola Rosario, membro supplente.

C.I.S.L. - Ragusa

- sig. Maggese Giorgio, membro effettivo;

- sig. Cafiso Fabio, membro supplente.

U.I.L. - Ragusa

- sig. Distefano Carmelo, membro effettivo;

- sig. Spadaccino Raffaele, membro supplente.

(2013.23.1404)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione della convenzione relativa al progetto di costituzione di tre linee tranviarie nel comune di Palermo - Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio 11 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1274 del 26 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 1, foglio n. 37, è stata approvata la convenzione relativa al grande progetto di "Costruzione di tre linee tranviarie nel comune di Palermo", facente parte del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, sottoscritta in data 10 aprile 2013 tra il comune di Palermo, rappresentato dal sindaco pro-tempore, e la Regione siciliana, rappresentata dall'Assessore pro-tempore per le infrastrutture e la mobilità.

(2013.23.1390)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Composizione della cabina di regia regionale per la programmazione degli interventi formativi all'interno dell'asse VII - Capacità istituzionale del PO FSE 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 10 del 7 gennaio 2013, la cabina di regia regionale per la programmazione degli interventi formativi all'interno dell'asse VII - capacità istituzionale del PO FSE 2007-2013, a seguito delle dimissioni dal suddetto organismo della dott.ssa Antonella Montagno Cappuccinello per esigenze di servizio, risulta così composta:

- dott. Domenico Giubilaro, Dipartimento regionale istruzione e formazione;

- dott. Antonino Cangemi, Dipartimento regionale funzione pubblica;

- dott.ssa Emanuela Giuliano, Ufficio speciale legalità;

- dott. Emanuela Villa, Dipartimento regionale programmazione;

- dott.ssa Valeria Spagnuolo, FORMEZ PA;

- dott. Giacomo Scala, ANCI Sicilia;

- dott. Matteo Graziano, URPS;

- dott. Manlio Garlisi, Ufficio scolastico regionale Sicilia;

- dott. Francesco Verbaro, Scuola superiore pubblica amministrazione.

(2013.23.1396)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Serra Arcangelo, con sede in Terrasini.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 1372 - SV02 del 3 apr-

le 2013, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Serra Arcangelo, con sede legale in via Vittorio Emanuele Orlando n. 373 e stabilimento in c.da Piano del comune di Terrasini (PA), ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119, art. 4 e del reg. CE n. 595/04, art. 23.

(2013.23.1362)118

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Avviso di pubblicazione bando.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Sicani" del Gal Sicani, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Sicani, www.galsicani.eu un bando afferente alla seguente misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione B) "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili".

Per maggiori informazioni consultare i siti www.psr Sicilia.it e www.galsicani.eu.

(2013.25.1546)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Graduatoria definitiva - II Sottofase - relativa al bando, attivato a valere sulla misura 312, azioni A e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Sicani" del Gal Sicani, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Sicani, www.galsicani.eu la graduatoria definitiva della misura 312 - Azioni A e D, sotto riportata, attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione A) "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato 1 del Trattato";

Azione D) "Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galsicani.eu.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.25.1497)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Sicani" - Graduatoria definitiva della misura 313 A/B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Sicani" del Gal Sicani, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana -

sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Sicani, www.galsicani.eu la graduatoria definitiva, nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A) "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali"; Azione B) "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galsicani.eu.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.26.1581)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Costituzione del collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 1065 del 31 maggio 2013, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 n. 123/11, è stato costituito il collegio sindacale straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, in cui membri vengono individuati per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'economia, dell'Assessorato regionale della salute e della conferenza dei sindaci dei comuni della Provincia di Ragusa.

(2013.23.1386)102

Autorizzazione al trasferimento dei locali della società Studio Iannelli Guglielmo s.a.s. di Iannelli Filippo Nicolò & C., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 1067/13 del 3 giugno 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento della società denominata Studio Iannelli Guglielmo s.a.s. di Iannelli Filippo Nicolò & C., dai locali siti in Barcellona Pozzo di Gotto, via Trieste, n. 46, ai locali siti nello stesso comune, via Barcellona Castoreale, n. 82, c.da Nasari.

(2013.23.1411)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Ventura Michele alla società Ambulatorio dentistico associato dei dottori Ventura Michele e Ventura Livio, con sede in Grammichele.

Con decreto n. 1068/13 del 3 giugno 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Ventura Michele alla società denominata Ambulatorio dentistico associato dei dottori Ventura Michele e Ventura Livio, con sede in via R. Failla, n. 5, Grammichele (CT).

(2013.23.1410)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Ferdinando Parello alla società Studio oculistico del dott. Ferdinando Parello s.a.s., con sede in Agrigento.

Con decreto n. 1069/13 del 3 giugno 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di accreditamento, già gestito in forma individuale dal dott. Ferdinando

Parello, alla società denominata Studio oculistico del dott. Ferdinando Parello s.a.s., con sede in Agrigento, in via San Francesco d'Assisi, n. 30.

(2013.23.1412)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Concessione di un finanziamento all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA per la realizzazione di un progetto nel comune di S. Alessio Siculo, a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 126 dell'11 marzo 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2013, reg. n. 1 - fg. n. 49, è stato concesso all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA il finanziamento di € 4.748.406,18 cod. Caronte SI_1_8845 per la realizzazione del progetto "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato, 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo nel comune di S. Alessio Siculo", a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2013.23.1373)135

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 330 dell'8 maggio 2013, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Officine Grafiche Riunite Cosentino e Pezzino S.p.A., con sede legale ed impianto nel comune di Palermo, via Prospero Favier, n. 10 zona industriale Brancaccio, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di realizzazione stampati.

(2013.23.1360)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 378 del 27 maggio 2013, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta International Paper Italia S.p.A., con sede legale nel comune di Bellusco (MI), via Ornago n. 55, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cartone ondulato nell'impianto sito nel comune di Catania - Zona Industriale - Piano d'Arce, VIII Strada.

(2013.23.1358)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'ambiente n. 379 del 27 maggio 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta Vetem S.p.A., con sede legale ed impianto nel comune di Porto Empedocle (AG) in via Lungomare Pirandello n. 8, il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di preparazione e confezionamento di prodotti farmaceutici, rilasciata da questo Assessorato con D.A. n. 670/17 del 14 dicembre 1999 ai sensi del D.P.R. n. 203/88.

(2013.23.1359)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti cancellazione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 714/S4/TUR del 21 maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in data 29 maggio 2013 al n. 304, è stata cancellata dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni

previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96, di cui al D.A. n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la ditta Himera Polis s.r.l. di Termini Imerese (PA) - lavori di ristrutturazione Hotel Polis Himera di Termini Imerese (PA) - prat. n. 22/PA.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 715/S4/TUR del 21 maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in data 29 maggio 2013 al n. 303, è stata cancellata dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96, di cui al D.A. n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la ditta Toscano Concetta di Lipari (ME) - lavori di ristrutturazione ed ammodernamento affittacamere "Enzo il Negro" di Lipari (ME) - prat. n. 15/ME.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 717/S4/TUR del 21 maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in data 29 maggio 2013 al n. 301, è stata cancellata dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96, di cui al D.A. n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la ditta Siatas S.p.A. di Ustica (PA) - lavori di ristrutturazione del villaggio Punta Spalmatore di Ustica (PA) - prat. n. 43/PA.

(2013.23.1400)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 744/S9 Tur del 29 maggio 2013, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici della sig.ra Heindrun Lange, nata a Schwaebisch il 28 gennaio 1962 e residente a Forza D'Agrò (ME), via Belvedere n. 15, con idoneità nelle lingue tedesco-russo-inglese.

(2013.23.1378)111

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 752/S.9 del 30 maggio 2013, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Portella Fabio, nato a Catania il 17 novembre 1972 e residente in Siracusa, via Traversa Sinerchia n. 4/3, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2013.23.1382)104

Iscrizione del Capo Murro diving Center, con sede in Siracusa, nell'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 753/S.9 del 30 maggio 2013, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo scuole sub, il Capo Murro diving Center, di Fabio Portella, con sede legale in Siracusa, traversa Sinerchia, n. 4/3.

(2013.23.1379)104



RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 27 febbraio 2013.

Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

Nell'allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 13 del 15 marzo 2013, vanno apportate le seguenti rettifiche:

Numero Identificativo	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione pubblicata	Descrizione modificata
18.3.6	252	Rigo 4	... con bruciatore ceramico (CPO) da 90/140 W ad alta con bruciatore ceramico da 90/140 W ad alta ...
18.3.6	252	Rigo 6	... alimentatore elettronico standard (lampada CPO).	... alimentatore elettronico standard.
18.3.6	252	Rigo 16	1) Per lampada CPO da 90W - 10.000 lumen	1) Per lampada da 90W - 10.000 lumen
18.3.6	252	Rigo 17	2) Per lampada CPO da 140W - 16.000 lumen	2) Per lampada da 140W - 16.000 lumen
18.4.3	253	Rigo 2	... con bruciatore ceramico tipo Cosmopolis (CPO), con bruciatore ceramico, ...

(2013.27.1604)090

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2013.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, valide per l'anno 2013.

Nell'allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 31 maggio 2013, a pag. 47, nella graduatoria relativa alla sezione Nefrologia, il punteggio relativo alla dott.ssa Provenzano Rossana, posizione n. 1, è pari a punti 10,014 e non 8,645 come erroneamente pubblicato.

(2013.19.1105)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di alcune strutture sanitarie della Regione.

Nell'avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 28 giugno 2013, la denominazione della società "Fyrio Sport di Giarrusso Vincenzo & C. s.a.s." deve correttamente leggersi: "Fysio Sport di Giarrusso Vincenzo & C. s.a.s.".

(2013.25.1532)102

COPIA TR
NON VA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
